

CCVII.

## TORNATA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente annuncia la presentazione della relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. — Seguito della discussione del disegno di legge per la sanità pubblica — Parlano il presidente del Consiglio ministro dell'interno, il deputato Buonomo presidente della Commissione, il deputato Panizza relatore, ed i deputati Chinaglia, Parona, Comin, Levi, Borrelli, Cardarelli, Di San Donato, Lugli, Lucca, Mel, Sonnino, Brunialti, De Renzi, Nocito, Torrigiani, Arnaboldi, Senise, Guicciardini, Luzi, Baccarini, Badaloni, Conti, Indelli, Fagiuoli, Armirotti, Cerruti e Trompeo — Sono approvati gli articoli dal numero 1 al numero 35, ed un ordine del giorno proposto dal deputato Torrigiani ed altri. — Il deputato Lacava presenta la relazione sul disegno di legge per la riforma comunale e provinciale. — Il presidente annuncia due domande d'interpellanza al ministro dei lavori pubblici: del deputato Gagliardo ed altri, e del deputato Balenzano.*

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

**Pullè**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Congedi:**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Calvi, di giorni 5; Pasquali, di 8.

*(Sono conceduti).*

**Relazione sull'esercizio finanziario 1886-87 della Cassa depositi e prestiti, e annesse aziende.**

**Presidente.** Dalla Presidenza della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti è pervenuta la seguente lettera:

“ Roma, 13 dicembre 1888.

“ In osservanza del disposto degli articoli 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, 19 della legge 29 maggio 1875, n. 2779, e 9 della legge

7 aprile 1881, n. 134, si onora il sottoscritto di presentare al Parlamento la relazione sull'esercizio finanziario 1886-87 della Cassa dei depositi e prestiti e delle annesse aziende, Casse postali di risparmio, Monte delle pensioni degli insegnanti pubblici elementari e Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato.

“ *Il presidente*  
“ Cencelli. ”

Questa relazione verrà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla salute pubblica.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Chiusasi la discussione generale nella seduta di ieri, procederemo alla discussione degli arti-

coli del disegno ministeriale (che è quello stesso che fu approvato dal Senato del regno) sul quale la Commissione ha consentito che si aprisse la discussione.

« **TITOLO I.** *Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del regno.* — **CAPO I.** *Degli uffici sanitari.* — Art 1. La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci. »

Su quest'articolo 1 è iscritto a parlare l'onorevole Chinaglia.

**Chinaglia.** È un cortese invito che a proposito di quest'articolo devo rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio. Ieri l'altro io non fui spinto a parlare se non dal desiderio che questa legge, che io approvo, possa nella sua pratica attuazione utilmente esplicarsi, vincere le resistenze che le si parano innanzi ed avere in favor suo il consentimento e la cooperazione del pubblico.

Ho detto che pur rendendosi provvido e necessario allo stato attuale delle cose un sistema di attive vigilanze e di opportune coercizioni, quale è appunto il sistema a cui s'informa l'attuale disegno di legge, pur tuttavia giova augurarsi che in un libero e civile paese, qual'è il nostro, l'azione del Governo, venga in questa importante materia integrata anche dallo spontaneo ed efficace concorso dei cittadini.

A questo fine mi pareva potesse utilmente concorrere un migliore indirizzo dato alla pubblica educazione.

In conseguenza di ciò io ho vivamente raccomandato che nella coltura che s'impartisce nelle nostre scuole alla gioventù, questa non continuasse a tenersi affatto digiuna da ogni istruzione per quanto ha riferimento all'igiene.

Ora non mi è parso che alcuno degli onorevoli deputati, che hanno preso a parlare in questa discussione, contrastasse tale mia idea, la quale fu sostenuta con molta autorità ed eloquenza dall'onorevole De Renzi ed alla quale si è anche associato l'onorevole relatore della Commissione che io ringrazio.

Non credo quindi di essere indiscreto se domando all'onorevole Crispi quali siano i propositi del Governo su questo argomento. Non si tratta d'incagliare in modo alcuno la discussione, nè di stabilire ora con quali norme debba regolarsi l'insegnamento che ho raccomandato; si tratta solo di sapere se il Governo conviene, o no, sulla necessità che per mezzo della pubblica

istruzione la gioventù acquisti qualche utile e pratica cognizione sulle materie igieniche.

Semplice e modesta è la mia domanda ed io son sicuro che a questa l'onorevole ministro dell'interno vorrà dare adeguata risposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Come dissi ieri, questo ramo del servizio pubblico era stato trascurato prima che io giungessi al potere.

Ora posso assicurare l'onorevole Chinaglia, che in tutte le Università del regno si studia la igiene; in tutte le scuole, comprese le serali, si danno lezioni d'igiene. Il Governo, non solo solleciterà e migliorerà questi studii, ma è suo intendimento anche di fare un manuale che possa essere alla portata di tutte le intelligenze, per far conoscere i rimedii con cui la vita fisica possa esser difesa almeno dalle più comuni malattie. E vado un poco più in là.

Noi abbiamo anche ordinato ai vari dicasteri un manuale, allo scopo di mettere tutte le famiglie, nonchè l'esercito e la marina, in condizione di provvedere alle prime cure che si richiedono in tutti gli accidenti, in tutte le sventure che quotidianamente avvengono.

Si assicuri l'onorevole Chinaglia che questo ramo del servizio pubblico ci sta a cuore, come ci sta a cuore il benessere del paese. (*Benissimo!*)

**Chinaglia.** Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno delle dichiarazioni che ha voluto farmi, e confido che i provvedimenti da lui annunziati possano sortire l'esito desiderato da tutti noi.

**Presidente.** L'onorevole Parona ha facoltà di parlare.

**Parona.** Approvo l'articolo tanto nella forma quanto nella sostanza, ma vorrei domandare all'onorevole ministro dell'interno se abbia intenzione di fare in modo che gli ordinamenti di carattere sanitario, che si trovano alla dipendenza degli altri Ministeri, abbiano a passare alla dipendenza del Ministero dell'interno.

Ed è specialmente per la legge sul lavoro dei fanciulli, che io desidererei che un tale provvedimento venisse preso; e ciò non soltanto perchè la dicitura dell'articolo sarebbe più corretta, ma anche perchè, affidando la tutela del lavoro dei fanciulli al personale sanitario, potrebbe dare risultati più sodisfacenti di quelli che abbiamo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** La materia della quale si occupa il nostro collega dipende dal Mi-

nistero di agricoltura e commercio, e dipende anche dal medesimo Ministero la veterinaria. Naturalmente bisogna fare uno studio speciale per decidere se convenga riunire cotesti servizi alla direzione della polizia sanitaria dipendente dal Ministero dell'interno; io vedrò, d'accordo col mio collega di agricoltura e commercio, quale sia il miglior sistema da seguire.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. È istituito presso il Ministero dell'interno un *Consiglio superiore di sanità*. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un *Consiglio provinciale di sanità*. Vi sarà pure un *medico provinciale*. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

**Comin.** Desidero di sapere quali siano le intenzioni del Governo per ciò che riguarda i medici vaccinatori, ed i vice-conservatori del vaccino nelle varie provincie. Molti di questi medici servono in questa qualità da molti anni, anche da 20 o 25 anni; sarebbe quindi desiderabile che la loro sorte, ed i loro diritti fossero riconosciuti, ed io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno di tener conto di questa raccomandazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

**Levi.** (*Della Commissione*). Nell'articolo 2 è detto al 2° capoverso: « in ogni Comune sarà un medico ufficiale sanitario. » Siccome all'articolo 15 si trovano delle disposizioni per i Comuni che nelle loro condizioni economiche non potrebbero mantenere questi medici, la Commissione vi avea aggiunto le parole: « salve le disposizioni dell'articolo 15. »

Però la Commissione non insiste su questo emendamento, quando nel coordinamento della legge si tenga conto di questa connessione tra l'articolo 2 e l'articolo 15.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi,** *ministro dell'interno*. Risponderò prima alla domanda fatta dall'onorevole Comin intorno ai conservatori ed ai viceconservatori del vaccino.

Tutti quegli ufficiali pubblici che dipendono dal Ministero dell'interno naturalmente entreranno nell'orbita dei servizi che siamo per organizzare; se no, subiranno le conseguenze della legge generale, cioè saranno messi in disponibilità. Quando però non dipendano dal Ministero del-

l'interno, ma dalle provincie, allora saranno le provincie che se ne occuperanno.

All'onorevole Levi dirò poi che non è necessario un richiamo all'articolo 15. L'articolo 15 viene dopo l'articolo 2 ed armonizza perfettamente con esso; quindi il mancato richiamo dell'articolo 2 non porta alcun effetto sugli intendimenti della legge.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Panizza,** *relatore*. Debbo fare osservare all'onorevole Comin che i conservatori ed i vice-conservatori del vaccino sono segretari del Consiglio provinciale di sanità, e che il prefetto, secondo l'articolo 8 del presente disegno di legge, deve designare a segretario del Consiglio stesso un impiegato di prefettura. Questa riserva salva la loro posizione perchè ci vuole un impiegato della prefettura che sia designato a segretario del Consiglio; poi il deposito del vaccino certamente da ora innanzi potrà farsi presso il medico provinciale; per cui nella costituzione di questo ufficio provinciale di sanità è impossibile che non possano trovare posto degli impiegati, che sono dipendenti dal Ministero dell'interno e che sono i soli che abbiano prestato qualche servizio alla pubblica sanità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borrelli.

**Borrelli.** L'onorevole relatore ha oggi in certo modo temperato il discorso che fece ieri a proposito dei conservatori del vaccino. Essi non sono più esposti alle grandi offese che loro avrebbero potuto venire dalla presente legge; non possono essere così facilmente messi sul lastrico dopo tanto lavoro prestato, nè possono essere trascurati nella loro vecchia età, dopo aver reso tanti servizi al paese.

Ieri sera, o signori, me ne andai sconsigliato, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, il quale diceva su per giù che i conservatori e vice-conservatori del vaccino potevano essere messi alla porta, ove non avessero avuto intelletto e forze bastanti per essere aggregati al nuovo ordinamento che si andrebbe a formare intorno al medico provinciale. Ma essi sono tutti di una certa età, o signori; sono tutti degni di esser posti in un certo grado di posizione ausiliaria; ora, come si fa a dire di includerli nell'amministrazione dello Stato? Questo vuol dire licenziarli senza manco il buon servito! Ed è giusto tutto questo?

D'altra parte questi vecchi e benemeriti medici, nella qualità di conservatori del vaccino, si

trovano in una condizione speciale. Non son medici condotti da far valere le loro ragioni nella istituzione della Cassa pensioni che l'onorevole Crispi ha promesso; non sono impiegati municipali, non impiegati provinciali. Per essi è cessata ogni clientela della loro antica professione di medici liberi; e quando non avessero forze ed intelletto da essere aggregati al nuovo servizio del medico provinciale, nè alcuno di essi le avrebbe, sarebbero senza alcun dubbio messi sul lastrico.

A me non pare che ne avreste ragione. Permettetemi di dimostrarlo. L'abolizione di questa classe di sanitari deriva dalla istituzione in Roma di un istituto vaccinogeno; imperocchè avete detto che il vaccino conservato dai signori conservatori del vaccino non aveva tutte le qualità per preservare le popolazioni italiane dalla infezione vaiolosa araba. Signori, questa è una semplice asserzione che non potete provare. Invece io ho presso di me una statistica di 10 anni, compilata con amore e diligenza degna di premio dal dottor Serafini di Napoli, e dalla quale si rileva come a Napoli dal primo mese fino a 10 anni di età, quando si è stati vaccinati, non è morto nessuno, nessuno, nessuno. Muoiono per vaiuolo quei bambini che non sono stati vaccinati.

Ne volete concludere perciò che la vaccinazione in Napoli sia mal fatta? Tutto il contrario, dico io. Dateci la legge della vaccinazione obbligatoria, e noi a Napoli vi daremo l'ideale della vaccinazione. Vi daremo una statistica con la quale mostreremo, salvo rari casi, la completa estinzione del vaiuolo arabo.

Come vedete, i conservatori del vaccino di Napoli, e chi sa di quanti altri paesi, con la loro opera non vi darebbero il diritto di fondare in Roma l'istituto vaccinogeno. Se la istituzione di questo può segnare un progresso scientifico, che cioè la vaccinazione animale sia quasi imposta dal Governo, sapendosi il vaccino di dove provenga, e quindi risultando anche meglio ravvivato nei suoi primitivi caratteri, potrà riuscir migliore, e me ne compiacco; ma non dovete concludere che ciò sia una estrema necessità, visto e considerato che il pus vaccinico è stato ben conservato a Napoli, e si è trovato sempre eccellente.

Io, o signori, se non fossi abituato a parlar poco, e a non infastidire la Camera, vi farei la storia della vaccinazione di Napoli, resasi classica dopo che al Congresso di Amsterdam fu illustrata dall'illustre professore Palasciano, e fu da tutti riconosciuta non solo meravigliosa nei suoi risultati, ma degna di essere popolarizzata in ogni paese civile. Come, dunque, sopra si fatto lavoro,

diventato celebre negli annali della medicina italiana, voi volete crudelmente passar la falce, e per giunta mettere sulla strada tutti quei benemeriti sanitari che tanto contribuirono a fecondarlo?

Io sono certo, anzi certissimo, che l'onorevole ministro dell'interno vorrà dirmi una parola con la quale solennemente prometta alla Camera ed al paese che la sorte dei conservatori del vaccino sarà *conservata*.

Mi resta da fare ancora un'osservazione.

Ci sono i conservatori provinciali e circondariali; che ne farete? Voi avete detto che quando ci fosse bisogno del medico, non avreste difficoltà, con decreto reale, di provvedere, perchè l'estensione dei bisogni sarebbe così vasta, da poter permettere l'istituzione di un medico provinciale.

Ora perchè, onorevole ministro, nell'estremo dell'età in cui si trovano moltissimi di loro, poichè tutti hanno 65 anni, e più...

**Nocito.** Ma chi li mette fuori?

**Borrelli.** Sicuro che si mettono fuori!

**Nocito.** Ma non è risolta ancora la questione.

**Borrelli.** Dunque, potrebbe il ministro, seguendo la via seguita nel Senato allorquando fu raccomandato che non venissero abrogati i cosiddetti Consigli distrettuali, e che rispose che con un decreto reale si potrebbe mantenere qualche medico nei Consigli, fare altrettanto per i conservatori.

Quelli, i quali non possono in modo alcuno continuare perchè vecchi, li raccomando al ministro dell'interno; e lo prego di prender per essi lo stesso temperamento preso per alcuni medici provinciali.

Confido che il ministro accetterà la mia raccomandazione. Ricordiamoci che questi medici non sono medici condotti, non sono nè impiegati municipali, nè provinciali, nè distrettuali; ma hanno reso benemeriti servigi, come le statistiche lo provano.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**Crispi, ministro dell'interno.** L'onorevole Borrelli ha fatto delle osservazioni che si riferiscono agli articoli 51, 52, 53.

**Di San Donato.** È arrivato tardi.

**Crispi, ministro dell'interno.** No, è arrivato troppo presto; ha avuto fretta. (*Si ride*).

Ma non importa.

All'articolo 53 è detto che il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale.

All'articolo 54 è proibito che altri possa aprire istituti per la propagazione e vendita del vaccino. All'articolo 52 intanto è detto che il ministro del-

l'interno farà un regolamento speciale per questo servizio.

Io non contrasto i benefici che hanno potuto essere resi dai conservatori del vaccino in ogni provincia; dirò solo alla Camera la ragione per la quale noi abbiamo fondato un istituto vaccinogeno nella Capitale del Regno. Dopo la propagazione del vaiuolo in molti Comuni, ci fu chiesto del vaccino, e al tempo stesso ci fu detto che il vaccino che si distribuiva da certe provincie era inefficace, che quindi la vaccinazione non produceva gli effetti che tutti speravano. Fu allora che si credette necessario di stabilire qui in Roma un istituto centrale, onde produrre il vaccino. Noi quindi non lo abbiamo fondato per nostro capriccio, l'abbiamo fondato per necessità e dietro esperienza. Ciò posto, la questione degli impieghi è secondaria.

La risposta che diedi all'onorevole Comin, e la risposta che diede l'onorevole relatore su questo argomento, devono per lo meno rassicurare i nostri colleghi che non saranno feriti i diritti acquisiti, o da noi o dalle provincie nelle quali questi servizi si sono compiuti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

**Comin.** Dirò poche parole.

Vorrei far osservare all'onorevole relatore Panizza che veramente l'autore che egli cita sarebbe proprio contro, mi pare, alla istituzione dei vice-conservatori del vaccino.

Del resto io sono contentissimo delle assicurazioni che ci ha dato il presidente del Consiglio. Solo gli faccio osservare che se è possibile nel regolamento, che seguirà la legge, che questi antichi conservatori del vaccino siano considerati, per i servizi che hanno reso, anche nella nomina eventuale di medici provinciali, sarà cosa buona. E qualora il loro merito lo comporti, potrebbero essere autorizzati a presentare i loro documenti anche se è passato il limite d'età, perchè come diceva l'onorevole Borrelli, molti di essi sono già vecchi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

**Cardarelli.** Ho domandato di parlare poichè vedo che già incominciano certe raccomandazioni per i medici provinciali.

Io credo che la posizione del medico provinciale sia elevatissima. Francamente dichiaro qui che se oggi io dovessi andare a fare il medico provinciale rinunzierei, perchè è troppo al disopra dell'altezza dei meriti miei. (*Mormorio*). Sì, o signori, è un ufficio molto grave quello del

medico provinciale! Io credo che i conservatori del vaccino debbano aver una remunerazione perchè hanno lavorato; ma non pensino a divenire medici provinciali, perchè si ingannerebbero!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** I conservatori del vaccino saranno considerati. Di quelli che lo meriteranno, il Governo si occuperà e farà per essi quello che potrà. In quanto si riferisce al medico provinciale, il Governo non prende alcun impegno; non può prenderlo, non deve prenderlo, altrimenti piglierebbe una cattiva via.

**Presidente.** L'onorevole di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Osservo che tutti i conservatori del vaccino sono a carico della provincia. Come dunque c'entra lo Stato?

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

“ Art. 3. All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zootricha, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente, sia associati in consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

“ I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratori; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

**Lugli.** Tengo davanti agli occhi alcuni emendamenti che si riferiscono alla necessità che le farmacie facciano, con servizio medico ed ostetrico, parte del servizio obbligatorio. Ieri ho ammirato il discorso dell'onorevole Panizza, col quale veniva designando i meriti della legge e col quale dava anche le ragioni del perchè la Commissione avesse creduto di rinunziare ad alcuni emendamenti da lei proposti. Fra questi emendamenti ve n'erano alcuni che appunto riflettevano le farmacie...

**Crispi, ministro dell'interno.** Non è il momento ancora; le farmacie verranno dopo.

**Lugli.** Onorevole presidente del Consiglio, non creda che sia fuori di argomento parlando di farmacie in questo articolo 3. Da quello che sono per dire vedrà che io sono nel vero.

Io dunque diceva che vedo stampati alcuni emendamenti che alle farmacie si riferiscono, i quali non so che sorte avranno, in ispecie quelli proposti dall'onorevole Torrigiani.

Ma se, per avventura, la Camera dovesse far buon viso a questi emendamenti, io credo che sarebbe opportuno di risolvere la questione che riguarda il servizio obbligatorio farmaceutico in questo articolo, che discutiamo; perchè, se la questione delle farmacie può avere la sua ragione di essere, l'avrebbe solo, quando si ammettesse che anche per esse può essere necessaria la costituzione di consorzi fra comuni, come si accetta la costituzione dei consorzi fra i medesimi allorchando si parla dell'assistenza medica, chirurgica, ostetrica, e veterinaria.

Mi sono permesso fare queste osservazioni perchè vorrei che la questione delle farmacie non venisse dall'approvazione di questo articolo 3° pregiudicata, e perchè una volta che agli articoli 14 e 15 si sollevasse la questione medesima, venisse risolta in senso favorevole alla obbligatorietà; nel qual caso la costituzione dei consorzi diverrebbe in molti casi una assoluta necessità.

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio mi darà la sua assoluzione se mi sono permesso di fare queste poche considerazioni; e converrà con me che male non mi apponeva allorchando io affermava che ero perfettamente in argomento, quando, a proposito di questo articolo terzo, sollevava la questione che alle farmacie si attiene.

**Presidente.** Io vorrei pregare che non si facessero confusioni in questa discussione.

L'onorevole Carmine ha sollevato una questione che aveva la sua sede all'articolo 51; ora l'onorevole Lugli mette in campo la questione che si riferisce alle farmacie.

Nemmeno quest'ultima questione trova qui la sua sede; ma verrà il momento opportuno per discuterne. Tutto al più, l'onorevole Lugli potrà far riserva che s'intenda che questo articolo 3 non comprometta la questione riguardante le farmacie. Con ciò la cosa rimane impregiudicata. Mi pare che questo debba appagare e tranquillare l'onorevole Lugli.

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

**Guicciardini.** Era per parlare nello stesso senso dell'onorevole Lugli. Se la questione è riservata...

**Presidente.** È riservata. Anzi, è da ritenere che la questione rimanga affatto impregiudicata dall'articolo 3, e che possa anche risolversi nel lavoro di coordinamento che intorno a questa legge si farà. Per cui, quando avvenisse che ci fosse un'antinomia, od altro, si potrà sempre ritornare sull'articolo 3. Ma, ora, non complichiamo più questioni insieme; altrimenti, la discussione non potrebbe procedere regolarmente.

Onorevole Lugli, io credo che Ella possa contentarsi della dichiarazione che la questione rimane impregiudicata.

**Lugli.** L'onorevole presidente mi può far ragione che io sono sempre rispettosissimo verso tutte le opinioni, e specialmente verso quella dell'onorevole presidente. Ma l'onorevole presidente del pari converrà con me e converrà la Camera, che la sede della questione da me sollevata è questa appunto dell'articolo 3; perocchè qui si parla dell'assistenza medico-chirurgica, ed ostetrica, gratuita, pei poveri; ed è qui che si dovrebbe aggiungere: "assistenza farmaceutica", qualora, anche per l'assistenza farmaceutica fosse riconosciuto opportuno di fornirla ai poveri gratuitamente.

**Presidente.** Per questo si fa la riserva che la Camera, qualora lo creda, può ritornare sull'articolo 3, per coordinarlo.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Panizza, relatore.** Io dicevo che, anche fatta questa riserva, la questione che è sorta adesso può essere risolta all'articolo 14, perchè se rimane l'emendamento che è proposto qui, alle parole: *assistenza medica chirurgica e ostetrica*, bisognerà aggiungere al 3°: *e farmaceutica*.

**Presidente.** Questo è proprio lavoro di coordinamento. Procediamo oltre.

Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

“ CAPO II. *Del Consiglio superiore di sanità.* — Art. 4. Il Consiglio superiore di sanità è composto:

- di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;
- di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;
- di due naturalisti;
- di due chimici;
- di un veterinario;
- di un farmacista;
- di un giureconsulto;
- di due persone esperte nelle materie amministrative.

“ Essi saranno nominati con decreto reale sopra proposta del ministro dell'interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interverranno.

“ Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.

“ Durano in carica tre anni, e possono essere rinnovati.

“ Faranno inoltre parte del Consiglio stesso :  
il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno;

un medico ispettore del Corpo sanitario militare;

un medico ispettore del Corpo sanitario marittimo;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica;

il direttore generale dell'agricoltura.

“ Il ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio ed a segretario un medico impiegato dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parona.

**Parona.** Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio a volermi dire perchè in questa legge, la quale si occupa specialmente della costituzione e dell'ordinamento del personale sanitario, mentre si parla di medico provinciale, di ufficiali sanitari, agli articoli 4 e 7 si usa uno studio speciale per chiamare il capo dell'ufficio sanitario, al Ministero, senza il titolo di medico.

A me pare strano che si abbia a tacere una cosa che è già in esecuzione in via di fatto, e che è voluta dal proponente della legge.

Io sarei quindi desideroso di sentire una parola a questo riguardo, da parte dell'onorevole ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Se l'onorevole mio collega avesse letto il decreto d'istituzione dell'ufficio sanitario, avrebbe trovato che a quel posto può unicamente pretendere colui il quale abbia gli studii conformi a cotesta materia. Quindi era inutile parlarne qui nella legge.

Aggiungo poi un'altra cosa. Comunque io, istituendo la direzione di polizia sanitaria, abbia chiamato al Ministero, come direttore, un insigne igienista, questo però non toglie che il ministro possa, quando gli sembri opportuno, mettervi un direttore amministrativo.

Questo non avverrà, io non lo farò, ma è nelle attribuzioni del Ministero d'organizzare il servizio come meglio crederà.

Giova inoltre ricordare, che, non solo quando fu istituita la direzione sanitaria io vi ho chiamato un igienista, ma in una delle sezioni della direzione di sanità ho posto medici, ingegneri, igienisti. Si è voluto fare un ufficio tecnico per

questo servizio. Quindi il parlarne nella legge non è necessario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Parona.

**Parona.** Lasciando la legge così, potrà succedere che a capo di quest'ufficio al Ministero potrebbe esservi, per esempio, un ingegnere; e si vedrebbe un ingegnere presiedere il corpo sanitario del regno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Non si statuiscano con la legge coteste cose! Una legge votata da lor signori dà la facoltà al potere esecutivo di determinare e organizzare l'amministrazione centrale come meglio crede.

Non ci può essere mai un uomo serio che negli uffici tecnici metta persone che non s'intendano della materia. Del resto, lo ripeto, nel decreto organico del Ministero è detto che a quell'ufficio non può esser chiamato che un uomo che conosca le materie relative al servizio.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Panizza, relatore.** Risponderò all'onorevole Parona che quest'osservazione fatta da lui ha richiamato anche l'attenzione della Commissione, e fu proposta anche in qualche congresso d'igienisti.

Si disse: perchè il capo dell'ufficio sanitario al Ministero non vien chiamato il medico capo? Potrebbe darsi che il capo dell'ufficio sanitario del Ministero fosse un non medico.

Ora l'intenzione dell'onorevole Parona è di garantire che il capo dell'ufficio sanitario sia sempre un medico; e la forza stessa delle cose farà sì che sarà sempre un medico; per dimostrare come ciò sia necessario, basterebbe la corrispondenza coi medici provinciali.

Ma quando fosse scritto nella legge: “ il medico capo dell'ufficio sanitario ” si verrebbero a escludere delle persone che abbiano altrettanta competenza in fatto d'igiene, quanto il medico che è tale solo per aver l'assistenza clinica agli infermi.

Per esempio, se l'Italia avesse la fortuna di avere un Petenkoffer, io credo che anche l'attuale direttore di sanità sarebbe lieto di cedere il suo posto a questo grande maestro, e l'Italia sarebbe ben lieta di averlo alla direzione della sanità.

Ora non sarebbe strano che quando ci fosse in Italia un uomo competente come il Petenkoffer, non potesse esser direttore dell'igiene pubblica, soltanto perchè sarebbe un farmacista? Questo non vorrebbe neppure l'onorevole Parona.

Una persona, anche competentissima, non potrebbe essere posta a capo dell'ufficio di sanità pubblica solo perchè è ingegnere, farmacista, veterinario, e non medico.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 4.

*(È approvato).*

“ Art. 5. Il Consiglio superiore di sanità:

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal Ministero dell'interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste, e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;

dà parere sulle questioni che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.

“ Il suo parere deve essere chiesto:

su tutti i regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

sulle questioni di massima cui possono dar luogo i regolamenti locali d'igiene;

sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;

sui ricorsi contro le deliberazioni dei prefetti e dei Consigli provinciali sanitari sulle materie indicate da questa legge sui quali la decisione spetta al ministro dell'interno;

sui ricorsi al ministro dell'interno, di cui all'articolo 16 della presente legge;

sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai prefetti, tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;

sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'articolo 1 della relativa legge del 12 giugno 1866;

e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi. ”

*(È approvato).*

“ Art. 6. Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sarà fatto per eseguire questa legge; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal ministro.

“ Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potrà deliberare con la sola presenza

della maggioranza dei membri residenti nella capitale. ”

*(È approvato).*

“ Art. 7. Il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno informa il Consiglio superiore di sanità dei fatti riguardanti l'igiene e la sanità nel regno, degli studi fatti dall'ufficio e degli intendimenti del Ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare. ”

*(È approvato).*

“ CAPO III. *Del Consiglio provinciale di sanità.*  
— Art. 8. Il Consiglio provinciale di sanità è composto:

di due dottori in medicina e chirurgia:

di un cultore di chimica;

di un giureconsulto;

di un farmacista;

di un veterinario;

di un ingegnere,

e di una persona esperta nelle materie amministrative.

“ Però nella provincia di Roma ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.

“ I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

“ Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.

“ Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto. ”

L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare.

**Lucca.** Io non intendo attentare alla intangibilità di questa legge; mi permetto solamente di rivolgere una domanda all'onorevole ministro dell'interno.

Tutta la nostra legislazione, specialmente di questi ultimi tempi, manifesta la tendenza lodevolissima di lasciare che in tutte le amministrazioni il voto popolare abbia la più larga rappresentazione.

In relazione a questa tendenza il Congresso degli igienisti tenutosi a Bologna, dopo che questa legge era già stata approvata dal Senato, espresse



il desiderio che due almeno dei componenti il Consiglio provinciale sanitario (e si accenna specialmente all'ingegnere ed al giureconsulto) sieno nominati dal Consiglio provinciale.

Or bene, senza presentare uno speciale emendamento, che non verrebbe accolto, io desidererei sentire se il presidente del Consiglio ritenga opportuno di fare partecipare l'elemento elettivo al Consiglio sanitario provinciale; giacchè vi sono questioni nelle quali pare a me che la rappresentanza provinciale possa avere, non dirò il diritto di pronunciarsi, ma almeno una competenza specialissima.

Non sarebbe possibile, qualora l'onorevole presidente del Consiglio intendesse di accedere, non alle mie idee, chè non merito tanto, ma a quelle di un Congresso di igienisti senza dubbio competentissimo nella materia, di stabilire o per regolamento o in quell'altro modo che l'onorevole ministro credesse più opportuno, che due membri del Consiglio sanitario fossero eletti dal Consiglio provinciale?

Ecco la domanda che io rivolgo all'onorevole ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** L'onorevole Lucca comprenderà che queste nomine non possono esser fatte senza consultare le autorità locali, in guisa che il prefetto sarà il primo ad essere interrogato, ed egli non farà le sue proposte se non dopo aver sentito il Consiglio della provincia. Del resto, pur lasciando intatta la legge, potremo prescrivere nel regolamento che il prefetto, nel fare le sue proposte chieda anche ai Consigli di designare le persone che ritiene più idonee; ben inteso che le persone stesse devono godere la fiducia del Governo, perchè, come già ebbi a dire ieri, e ripeto oggi, se c'è un servizio nel quale l'accentramento sia necessario, è questo della pubblica sanità, dappoichè le condizioni sanitarie di un comune si riverberano su tutti gli altri.

Ora, noi non vogliamo che entrino nei Consigli sanitari individui che, invece di essere utili, possano nuocere. Qualche volta per i pregiudizi locali e direi anche per le clientele locali, si potrebbero proporre persone che non lo meritano; ora il Governo deve far sì che ciò non accada, ed io credo che la Camera non vorrà darmi torto. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

**Lucca.** Ringrazio l'onorevole ministro dell'in-

terno della risposta cortesissima che mi ha favorito. Convengo con lui che è necessario che il Governo metta la massima oculatezza nella scelta di questi commissari, ma faccio osservare all'onorevole signor ministro che quand'anche due di questi commissari fossero di elezione del Consiglio provinciale restano sempre sei commissari dei quali è esclusivamente devoluta la nomina al ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Io desidero un semplice schiarimento dall'onorevole ministro o dalla Commissione.

Poichè vedo che del Consiglio superiore di sanità deve far parte anche un *giureconsulto*, e poichè, per quanto io sappia, nessuna legge determina chi debba essere considerato giureconsulto, così, a prevenire possibili contestazioni al riguardo, mi parrebbe opportuno che si dichiarasse fin d'ora a quali persone possa essere attribuita tale qualità, non bastando, a mio modo di vedere, a creare un giureconsulto, quale lo spirito della legge deve volere che sia l'individuo chiamato a far parte di un Consiglio superiore di Sanità, l'aver riportato la laurea in giurisprudenza o l'essere avvocato o procuratore esercente; e neanche l'essere professore di diritto all'Università, o docente nel giure, ove questo professore non abbia anche le speciali cognizioni di medicina legale, d'igiene, e quelle altre insomma che lo designino all'alto ufficio di componente il Consiglio superiore di sanità.

Ecco la semplice domanda che mi fo lecito di rivolgere all'onorevole ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Il giureconsulto non è un semplice avvocato; è qualche cosa di più. Quindi Ella capisce benissimo che non si potrà dare un simile posto al primo venuto.

**Mel.** Sta benissimo.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni rimane approvato l'articolo 8.

(*È approvato.*)

“ Art. 9. Il Consiglio provinciale di sanità: porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;

propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

dà parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto.

“ Il suo parere sarà richiesto :

a) sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministro dell'interno;

b) sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967; su quelli per la macezzazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;

c) sui consorzi comunali per il servizio medico, ostetrico e veterinario;

d) sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico;

e) sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;

f) sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;

g) sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione;

h) sulla relazione intorno lo stato sanitario della provincia, compilata dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno con le osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale;

i) sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla insalubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 38 e 40;

l) e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi: „

**Lugli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lugli.** Ho chiesto di parlare soltanto per avvertire la Camera, la Commissione e l'onorevole ministro che anche in questo articolo bisogna fare le riserve che abbiamo fatte all'articolo 3; giacchè nel paragrafo c) di questo articolo si parla dei consorzi comunali per il servizio tecnico, medico, ostetrico e veterinario.

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sonnino Sidney.** Intendo occuparmi di un altro tema.

In questo articolo sono state fatte dal Senato varie modificazioni al primitivo progetto ministeriale; e col paragrafo b, là dove si parla dell'esame che devono fare i Consigli provinciali di sanità dei regolamenti sulle risaie, si mutò proprio profondamente il concetto che ispirava il

primo progetto ministeriale, il quale portava un regolamento generale per tutto lo Stato, per quanto si riferisce alle risaie.

La Commissione del Senato soppresse l'articolo relativo, e sostituì la conferma della disposizione della legge del 1866, che delega al regolamenti provinciali ogni disposizione riguardo a questa coltivazione.

Nacque una discussione in Senato, e l'onorevole Griffini appoggiò la prima proposta ministeriale contro le modificazioni introdotte dalla Commissione del Senato. L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Griffini, dichiarò “ che il regolamento darà tutto quello che si ritiene necessario, e potrà anche determinare meglio i concetti che si trovano nell'articolo 32 del progetto ministeriale (quello soppresso dal Senato). Ecco perchè, aggiungeva l'onorevole Crispi, ho consentito alla soppressione. „ Credo sia opportuno che anche in questa Camera sorga una voce che raccomandi al ministro, sia nel regolamento per l'esecuzione della legge che discutiamo, sia nell'approvazione degli stessi regolamenti provinciali, di vigilare ad un rispetto vero della legge e delle esigenze dell'igiene, in quanto si attiene alla coltivazione delle risaie. I regolamenti provinciali attuali sono per la massima parte ottimi, ma nel fatto non sono assolutamente eseguiti per una quantità di prescrizioni, sia di distanza delle risaie dall'abitato, sia delle condizioni igieniche delle abitazioni dei contadini ed altre.

Ho creduto anche di dovere risollevar la questione in quest'occasione, benchè trattata già in Senato, perchè nel 1883, quando io richiamai su questo stesso argomento l'attenzione dell'onorevole Depretis, invitando il Governo a meglio vigilare, e a richiamare a sè l'attuazione di questi regolamenti, l'onorevole Depretis rispondendomi mi rimandò appunto alla legge sulla igiene e sulla sanità pubblica, che già era nelle intenzioni del Governo di presentare.

I regolamenti provinciali hanno fra gli altri difetti quello di lasciare tanto indeterminate le disposizioni punitive, che praticamente è difficilissimo farle applicare. Non ci sono le necessarie distinzioni giuridiche tra multa e ammenda; non ci sono le determinazioni delle competenze del pretore o del tribunale, ecc.

Ora non faccio proposte di modificazione all'articolo, perchè la questione è stata già dibattuta, e capisco che l'onorevole ministro non potrebbe consentire qui, quello che non ha consentito nell'altro ramo del Parlamento. Ma io vorrei che egli, riaffermando quello stesso concetto da

lui espresso in risposta all'onorevole Griffini, che cioè, praticamente si verranno ad applicare i concetti contenuti nell'articolo 32 del primitivo disegno ministeriale, ci affidasse, che veramente da ora in poi cesseranno gli sconci che finora si sono verificati, ed inoltre che nell'esame di tutti i regolamenti provinciali vigilerà che sieno fatte le opportune distinzioni in quanto riguarda l'attuazione delle pene comminate ai contravventori.

Quando nel 1866 la legge ora vigente fu discussa alla Camera, il ministro Lanza, rispondendo non so più a quale deputato, disse che tutte queste distinzioni si sarebbero fatte nei regolamenti provinciali; ma poi nessuno ci ha più pensato.

Con questa legge certo si fa un passo anche in questa questione, e consiste nella nomina di un ufficiale sanitario, che avrà un sindacato sulle condizioni igieniche della provincia, e avrà quindi interesse a denunziare per lo meno le mancanze più gravi. Io vorrei che ci fosse qualche cosa di più, ma intanto prendo atto di questo passo e richiamo tutta l'attenzione del ministro sull'argomento; perchè lo posso assicurare che è proprio scandalosa l'inosservanza delle disposizioni richieste, non soltanto dalla legge, ma dai principii più elementari dell'umanità e dell'igiene.

**Crispi, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Crispi, ministro dell'interno.** Io non posso che ripetere quello che dissi al Senato.

Il paragrafo b) dell'articolo 9 sottopone al Consiglio sanitario provinciale l'esame dei regolamenti per le risaie.

In questi regolamenti naturalmente debbono entrare molte delle disposizioni, che io aveva proposto nell'articolo 32 del primitivo disegno ministeriale, e molte altre ancora. Terrò quindi presenti le raccomandazioni dell'onorevole Sonnino, e farò in modo, che gli inconvenienti, che egli ha deplorato, non abbiano più a ripetersi.

Del resto con questa legge avremo il medico provinciale, il quale sorveglierà tutti i servizi igienici sanitari; quindi saranno evitati tutti i pericoli, e sarà proposto tutto ciò, che per la salute pubblica sarà necessario, anche nella materia delle risaie e della macerazione delle piante tessili.

**Sonnino Sidney.** Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

“ CAPO IV. *Del medico provinciale.* — Art. 10 Il medico provinciale è nominato con decreto reale con le norme che saranno indicate da apposito regolamento.

“ Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'articolo 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 14 maggio 1851, n. 1173; purchè tale impiego sia esercitato nel capoluogo della provincia, ove egli deve avere stabile residenza.

“ Nelle provincie dove non sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal ministro dell'interno.

“ Ove, per l'estensione della provincia, ne sarà riconosciuto il bisogno, il ministro potrà designare in alcuni capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale. „

L'onorevole Brunialti ha presentato un emendamento a questo articolo; lo mantiene, o lo ritira?

**Brunialti. (Della Commissione).** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Brunialti. (Della Commissione).** Desiderando di dimostrare al Governo ed alla Camera, che la minoranza della Commissione intende di mantenere pochi emendamenti, quelli cioè che crede veramente essenziali, incomincio col trasformare quello che aveva presentato su questo articolo in una semplice raccomandazione.

Quasi tutti gli oratori che hanno parlato su questa legge, hanno dimostrato quanto grande sia l'importanza del medico provinciale. Dall'onorevole Senise, che ha rilevato quanta dovrà essere la sua competenza tecnica, all'onorevole Chinaglia, che è in grado di conoscere assai bene come questa istituzione funzionasse egregiamente sotto il regime austriaco nelle provincie venete, tutti dimostrarono che il medico provinciale è un'autorità eminente e che gravi e numerose saranno le sue attribuzioni.

Più di tutti lo dimostrò l'onorevole Cardarelli il quale, con quella modestia che tanto l'onora, dichiarò testè che egli non si sentirebbe capace di sostenere questo ufficio.

Ora io domando: è possibile che chi sarà investito di un ufficio così elevato possa cumularlo con altre attribuzioni e soprattutto con un insegnamento universitario? Ricordo che i medici provinciali del Veneto, sotto le leggi austriache, noppur davano consultì!

Io quindi prego il Governo (dal quale del resto dipende l'ammettere o no questo cumulo) di preferire quei medici che, pure essendo di distinta capacità, possano dedicarsi esclusivamente all'ufficio di medico provinciale.

Il Governo stesso poi potrà ugualmente determinare nel regolamento che nella nomina del medico provinciale si seguano i criteri del concorso, o gli altri che stimerà opportuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzi.

**De Renzi.** Mi associo alle raccomandazioni dell'onorevole Brunialti, e ricordo che il Koch, che è il più distinto ed il più celebre batterologo, credette di dimettersi dal posto di medico dell'ufficio superiore d'igiene quando fu chiamato all'insegnamento dell'igiene nell'Università di Berlino. Ora se un uomo così eminente e fornito di tante cognizioni tecniche specialissime senti questo bisogno, io credo che molto più presso di noi, dove uomini di quella elevatezza debbono per necessità delle cose essere piuttosto rari, si debba sentire il bisogno che chi si dà a quest'incarico così elevato di medico provinciale, non possa nello stesso tempo occuparsi dell'insegnamento o di altri uffici che richiedono certamente tutta l'attività di un uomo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borrelli.

**Borrelli.** Io non convengo che al medico provinciale sieno attribuite le funzioni molteplici comprese nel presente articolo.

In verità non c'è una istituzione più bella in questa legge, del medico provinciale. Essa è una vera creazione, rispetto agli ispettorati, rispetto ai Consigli provinciali, ai Consigli circondariali, e forse si può dire che è la più nobile ispirazione della mente del nostro non mai abbastanza compianto collega Agostino Bertani. Pare, per dirla con una frase fisiologica, pare l'istituzione del medico provinciale, un gran ganglio nervoso in un grande organismo, il quale non solo vive quasi per conto proprio, ma provvede ancora alla vita ed alle funzioni degli organi che si trovano posti alla sua periferia, pure eccitando in certo grado i centri nervosi, per quanto ne sia dipendente.

E quindi, se io faccio qualche osservazione sopra questo articolo, è perchè vorrei che, come questa istituzione è nata bella, sana, quale un'insigne idealità, non venisse poi contraffatta dall'arte medica, o da qualunque altro non buon contatto con le popolazioni.

Io dubito che il medico provinciale cominci

con l'adattarsi ai vantaggi che gli offre l'esercizio dell'arte medica per potere un giorno diventare indipendente, e sottrarsi così completamente all'ufficio che gli spetta. Nell'esercizio della professione, egli contrarrà relazioni, rapporti, in modo che la sua rigidità ne verrà diminuita, ed egli non seguirà più i progressi della scienza.

Inoltre ritengo che verrà un giorno in cui l'onorevole ministro, o chi gli succederà, del medico provinciale farà un organo che provveda a tutto ciò che si riferisce all'igiene della provincia, sia nelle carceri, sia nelle scuole.

Per ora per questi servizi si hanno ispettori speciali, e sta bene; ma se un giorno la Camera od il Governo si persuaderanno che questi signori ispettori del Ministero della pubblica istruzione, nelle ispezioni delle scuole non si occupano che della sola maniera onde s'insegna il greco od il latino, e della maniera in cui le classi sono distribuite, senza punto interessarsi che una numerosa gioventù perde la vista nella scuola (miopia della scuola) perchè essa è male illuminata, perchè i testi scolastici sono scritti a piccoli caratteri, perchè il tavolino è basso, per cui bisogna star curvi con la regione del capo, il che impedisce la circolazione, che ne farete allora di questi ispettori, che vengono dal Ministero della pubblica istruzione?

Li riconoscerete inutili, e troverete necessario conferire anche la ispezione delle scuole al medico provinciale.

Così, che ne farete degli ispettori, che avete per le carceri, quando vi deciderete a dare ascolto ai lamenti, cui l'amministrazione carceraria dà origine per il difetto di aereazione, e per il modo con cui alcune punizioni s'infliggono? Non vi sentirete voi tentati di affidare anche la ispezione delle carceri al medico provinciale?

Convengo che le cose si devono fare a poco a poco, per fondare più saldamente il grande edificio dell'attuale igiene; ma se voi cominciate a consentire a questo medico di andar girando pei paesi, per trar profitto della sua professione, ciò che gli riuscirà facile per l'autorità che gli viene dal suo ufficio, voi distruggerete questa bella creazione del medico provinciale, e farete che esso perda intieramente la sua orientazione scientifica e pratica, e non segua i progressi scientifici. Voi ucciderete fin dal suo nascere l'istituzione del medico provinciale, destinato ad essere il medico dell'avvenire per i progressi graduati e continui cui hanno diritto le nostre popolazioni presenti e future.

Io non intendo dire che il fare il medico sia

una cosa sconveniente ad un igienista; ma si è detto che chi è igienista non è medico, che chi è igienista non è chirurgo, e chi è medico o chirurgo non è igienista.

**Crispi**, ministro dell'interno. Può non essere..!

**Borrelli**. Io farei una semplice concessione a questo medico provinciale, di natura sua medico igienista; e sarebbe di potere esercitare l'insegnamento dell'igiene in qualche istituto municipale o provinciale, perchè solo quest'ufficio lo porrà in stato di fortificare la sua cultura, diffonderla nei centri, coi quali ha continui contatti e pian piano popolarizzare dottrine che un giorno debbono essere la base della civiltà di ogni cittadino italiano.

Dirò un'altra cosa, ed ho finito.

Voi in Roma avete istituito con lodevole senno una scuola di preparazione dei candidati all'ufficio del medico provinciale, nella quale si studierà batteriologia, cioè la maniera di ricercare i microbi che sono cagioni delle malattie; e nella quale si studierà la chimica igienica destinata alla ricerca delle sofisticazioni delle bevande e degli alimenti. Di queste discipline fornito il nuovo medico provinciale, sono sicuro che reggerà degnamente il suo nobile ufficio. Ma a me pare che quando siete stati al punto che lo dovevate fornire di armi convenienti per tenersi in questo alto diritto, gli avete imposto la vera impotenza.

Codesta posizione che voi avete fatto al medico provinciale lo deturpa e lo snatura. Lo deturpa perchè egli innanzi alle questioni di cui ha coscienza, non ha i mezzi per provare sperimentalmente i responsi; lo snatura, perchè alle questioni future non potrà proprio rispondere, avendo perduto e le abitudini di ricercare e di proseguire i progressi che in questo tempo si compiono.

Eccone un esempio. Invero se domani sorge una questione gravissima d'igiene, se il medico di un comune crede di poter sequestrare della carne di maiale, in seguito a notizie che abbia avuto che quella carne contenga della trichina, ed il proprietario ricorra all'autorità competente; in qual modo il medico provinciale risponderà all'invito del prefetto di far ragione di quella domanda? Egli non avrà un gabinetto per rivedere i preparati; e come potrà correggere il giudizio del medico comunale, che può essere un medico distinto?

Come si fa a Berlino? Il medico che attende alla preparazione della trichina, deve fare il suo preparato; lo deve tenere e mandare al medico provinciale, e il medico provinciale rivede e rifa il preparato stesso. Come si potrebbe far questo

con un medico provinciale, che esercita la sua professione, che vigila e provvede all'esecuzione dei regolamenti, che non maneggia più il microscopio, che non cerca di perfezionare i suoi studi di batteriologia, che non può, se si facessero delle scoperte, conseguirne i vantaggi? In che modo potrà esso risolvere una contestazione igienica che può domani tenere in apprensione od agitare una intera popolazione?

E ciò perchè? Lo spiegò ieri l'onorevole relatore. Perchè lo stipendio che gli si vorrà dare, non gli consente di occuparsi seriamente del suo ufficio. Ed io vi dirò, onorevole ministro, che, se voi non mettete a disposizione del medico provinciale mezzi sufficienti, questa legge non avrà i suoi effetti.

Non avrà i suoi effetti, se il medico provinciale non sarà un igienista distinto, il quale goda la stima del Consiglio provinciale, il quale faccia ogni anno una relazione che possa essere letta da tutti, ed istruire gli altri medici e le persone tutte che seguono i progressi dell'igiene.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito**. (*Della Commissione*). Le osservazioni che ha fatte l'onorevole preopinante si riferiscono piuttosto all'articolo 11, il quale parla delle attribuzioni del medico provinciale, anzichè al 10, che parla della nomina del medico provinciale.

Era in ordine a quest'articolo 10 che l'onorevole Brunialti proponeva un emendamento, sul modo cioè come dovrebbe essere nominato questo medico provinciale, emendamento che è stato da lui convertito in una semplice raccomandazione, sicchè verrebbe a perdere tutta la sua importanza, o, per lo meno, avrebbe solo un'importanza, dirò così, accademica. Dappoichè, qualunque sia vero che il medico provinciale non dovrebbe esercitare altro ufficio, tuttavia si comprende che nei capoluoghi di provincia, dove principalmente vi sono delle Università, dove difettano gli specialisti, nel primo impianto di questa istituzione non si farebbe male a chiamare all'ufficio di medico provinciale coloro che hanno le cognizioni speciali o tecniche, e che hanno fatto studi speciali intorno all'igiene.

Certo gli igienisti non sono in tal numero da poterci permettere di ricorrere al gran numero dei medici i quali esercitano gli altri rami della medicina.

Credo che, quanto alle attribuzioni di questo medico provinciale, sia bene di ricordare quello che stabilisce l'articolo 3, che noi abbiamo già vo-

tato, cioè a dire che nei comuni superiori a 20,000 abitanti vi debbano essere degli speciali laboratorii; sicchè il desiderio che esprimeva l'onorevole nostro collega viene ad essere soddisfatto, perchè non è possibile che questo medico provinciale possa avere la sua residenza in una città inferiore ai 20,000 abitanti, la quale sia sprovvista dei necessari laboratorii, principalmente per poter verificare se c'è o no la trichina in quella data carne di cui egli ha parlato.

Del resto, in questo momento, la questione mi sembra prematura, e sarà meglio parlarne dopo che sarà votato l'articolo 10.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Quest'articolo 10 stabilisce che il medico provinciale possa cumulare altri impieghi; ma si soggiunge poi che nei comuni capoluogo di circondario possono esservi medici per coadiuvare il medico provinciale.

Nel regolamento certamente saranno stabilite le norme e le condizioni secondo le quali queste nomine debbono essere fatte: ma in quanto alla raccomandazione che il medico provinciale non abbia altro ufficio, mi pare un po' duro.

Io vorrei domandare a tutti i professori delle facoltà mediche delle nostre Università se essi si limitino ad insegnare la loro scienza, o se esercitino anche altro ufficio.

La questione dell'unicità degli impieghi, onorevole Brunialti, onorevole De Renzi, onorevole Borelli, dipende da qualcosa di più che non sia la buona volontà di un ministro.

Noi paghiamo male i professori, come paghiamo male tutti i nostri impiegati; perchè lo stato delle nostre finanze ancora non ci permette di migliorare le condizioni dei funzionari pubblici.

L'onorevole De Renzi ricordò il Koch; ma la Germania paga meglio i suoi medici e i suoi professori; quindi è che in quel paese un professore può limitarsi esclusivamente agli studi relativi all'ufficio che regge.

Assicuro però che nel regolamento si stabiliranno le condizioni di ammissibilità, e si farà di più in guisa che l'ufficio si eserciti in modo degno e rispondente allo scopo della legge; ma il chiudere ad un medico provinciale la via di poter esercitare la medicina, o altra professione, sarebbe lo stesso che precludere cotest'ufficio ad uno specialista distinto, o condannare il titolare alle strettezze della vita.

**Presidente.** Al paragrafo c) di quest'articolo l'onorevole Badini aveva proposto un emendamento; ma debbo fargli osservare che il suo emen-

damento, non essendo sottoscritto da 10 deputati, ed essendo stato presentato ora durante la discussione, non può esser messo a partito, a' termini del regolamento.

Non insistendo l'onorevole Brunialti nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

“ Art. 11. Il medico provinciale:

a) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari in tutta la provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

c) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) promuove dal prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporli le questioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito;

e) dà voto sulle deliberazioni dei Consorzi e sui capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

f) espone al prefetto i bisogni ed i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia;

g) ispeziona le farmacie della provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista;

h) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

i) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia. „

(È approvato e sono approvati i seguenti fino al 13 inclusive).

“ CAPO V. Dell'ufficiale sanitario comunale. — Art. 12. Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

“ Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal pre-

fetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario.

“ In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

“ Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale. ”

” Art. 13. L'ufficiale sanitario comunale:

vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

denunzia sollecitamente a quest'ultimo, e contemporaneamente al sindaco, tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale. ”

“ CAPO VI. *Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni.* — Art. 14. L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

“ Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipenderà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

“ Però, dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torrighiani.** Nel disegno di legge, quale l'aveva presentato il Governo, era stabilito il concetto delle condotte farmaceutiche. Il Senato tolse via le condotte farmaceutiche e sostituì ad esse quel permesso speciale dato ai medici, dell'armadio farmaceutico ed igienico, di cui si parla in questa legge. La Commissione, ritornando sulla parte

abbandonata nel progetto del Senato, stabiliva non solamente le condotte farmaceutiche, ma attribuiva pure ai comuni l'obbligo della somministrazione gratuita dei medicinali agl'indigenti. Io credo che non bisogna confondere una cosa con l'altra perchè io ritengo indispensabile che in ogni comune (e s'intende bene anche consorzio di comuni, perchè non si abbia ad avere una farmacia in ogni piccolo comune) insomma in ogni centro abitato, dove sia necessario, si trovi una farmacia; altrimenti questa legge sanitaria non potrebbe avere tutti i suoi effetti.

D'altra parte io credo che sarebbe un aggravio molto serio che si porrebbe ai comuni, se si accollasse loro questo nuovo obbligo di cura gratuita dei poveri, anche sotto il punto di vista della somministrazione dei medicinali.

Vi sono moltissimi comuni i quali lo fanno, ed hanno il loro tornaconto di farlo, perchè sono distanti dalle città dove vi sono ospedali e per trasportare i malati a questi ospedali occorrono maggiori spese che non per dare il sussidio ai malati poveri e provvederli di medicinali.

Però, credo che sarebbe molto pericoloso, specialmente nelle condizioni in cui si trovano molti comuni, di applicare questa legge, e quindi credere che sarebbe cosa davvero utile che si tornasse al concetto del Governo, cioè a quello di stabilire le condotte farmaceutiche.

Però pur troppo, veduta l'intangibilità della legge non avrei nessuna probabilità che Commissione e Governo accettassero un emendamento in questo senso e quindi ritiro l'emendamento che ho proposto; ma convinto e persuaso della necessità che questo servizio farmaceutico sia fatto e sia fatto in modo efficace, sostituisco all'emendamento stesso un ordine del giorno che spero che il Governo e la Camera vorranno accettare; l'ordine del giorno sarebbe così concepito:

“ La Camera invita il Governo a curare che ogni comune, o per proprio conto od in consorzio con altri comuni limitrofi, provveda affinché non manchi nel territorio comunale o consorziale il servizio farmaceutico. ”

Quindi procurerà il Governo di trovare il mezzo di consigliare, e di indurre i comuni, e molto in questo senso potrà fare il Consiglio provinciale di sanità, a provvedere al servizio farmaceutico. Quindi, ripeto, ritiro il mio emendamento, sostituendovi l'ordine del giorno. All'articolo 14 parlerò poi dell'altro emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Torrigiani ritira dunque

il suo emendamento a questo articolo e vi sostituisce il seguente ordine del giorno.

“ La Camera invita il Governo a curare che ogni comune, o per proprio conto, od in consorzio con altri comuni limitrofi, provveda affinchè non manchi pel territorio comunale o consorziale, il servizio farmaceutico. ”

Quest'ordine del giorno è sottoscritto da dieci deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** L'onorevole presidente del Consiglio ieri in fine di seduta ha espresso il desiderio che la legge che stiamo discutendo potesse essere messa in votazione senza emendamenti, basandosi specialmente sul fatto che questa legge veniva dal Senato, per cui dalla Camera si dovevano usare i dovuti riguardi che già altra volta la Camera aveva usati verso l'alta Camera. L'onorevole Brunialti, secondando questa idea, non ha mancato di mettere in rilievo il diritto della Camera di proporre emendamenti alla legge; ma l'onorevole Crispi, pur riconoscendolo, ha in pari tempo insistito perchè la sua prima idea fosse mantenuta. Ora, davanti a questo fatto, la Camera riconoscerà come ai deputati riesca molto difficile di presentare degli emendamenti; perchè, anche presentandoli, essi sanno già *a priori* che non saranno appoggiati, nè approvati; e quindi si farebbero delle chiacchiere inutili....

**Presidente.** Onorevole Arnaboldi, la Camera è sempre libera di accettare o non accettare emendamenti, sebbene la Commissione ed il Governo li respingano.

**Arnaboldi.** Per parte mia non ho proposto emendamenti; ma pure, preoccupandomi di quello che ho già avuto l'onore di dire nella discussione generale sull'ultimo comma dell'articolo 14, non posso a meno di parlare sopra questo articolo sperando che il Governo vorrà almeno trovare qualche modo di attenuare col regolamento l'effetto grave, che l'ultimo comma dell'articolo produrrebbe, specialmente per l'aggravio che ne deriverebbe ai comuni.

Ho già esposto l'altro giorno, nella discussione generale, come il concorso delle Opere pie non potrebbe sortire l'efficacia che si vuole, inquantochè di Opere pie ve n'ha di diversa qualità. Vi sono Opere pie, le quali per le loro tavole di fondazione, hanno mandati diversi, e devono sopperire a spese d'altra natura.

Ora è naturale che se in una legge voi stabilite che il comune debba venire in aiuto, quando non soccorra l'Opera pia, queste Opere pie, per

gli attriti che già esistono, e che ho già messo in rilievo, tra il clero e le autorità politiche ed amministrative, cercheranno tutti i modi possibili per sottrarsi al nuovo onere, e così il comune dovrà fornire esclusivamente i sussidi che la legge gli impone.

Ora io non contesto il principio di massima, assoluto, ma la forma e i modi; e siccome ritengo che tanto le Opere pie, come le Congregazioni di carità, che sotto forma diversa sono pure Opere pie, debbano collaborare a quest'opera di umanità, così vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio che trovasse modo nel regolamento, lasciando a lui di scegliere quella forma che crederà più giusta ed opportuna, affinchè fosse chiarito e ben deciso, che le Opere pie e le Congregazioni di carità, concorrano nel mantenimento della cura medica dei poveri, in un modo che possa esser fra loro concordato. Vorrei cioè che fosse tolto l'equivoco, e che queste Opere pie non potessero esimersi da questo concorso.

Credo che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà accettare almeno questa forma che io gli ho indicato, affinchè possano esser meglio tutelati gli interessi dei comuni che secondo me altrimenti sarebbero gravemente colpiti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** (*Della Commissione*). La riforma relativa all'esercizio dell'arte farmaceutica, di cui si occupa il presente disegno di legge, dà luogo a tre questioni principali.

L'una è quella della libertà delle farmacie che è sancita dall'articolo 26; l'altra è quella dei provvedimenti necessari per guarentire, con questa libertà che proclamate, legittimi e sacrosanti diritti e di questo si occupa l'articolo 68; s'intende però come è stato emendato da noi. Qui si presenta soltanto la questione delle condotte farmaceutiche obbligatorie per la somministrazione dei medicinali ai poveri.

A questo riguardo la Commissione aveva presentato un emendamento che tutti conoscono, ed io non riferirò nè ripeterò certamente le parole con le quali l'onorevole Panizza, che ora lo abbandona, ha giustificato nella sua relazione questo emendamento, dimostrandone la necessità ed importanza.

Mi consenta per altro la Camera di ricordare come questo emendamento ed altri non sono altro che un ritorno al progetto Bertani, che era davvero il buono, un ritorno al primiero disegno di legge, quale era stato presentato dal Governo. Anzi il Governo andava più in là, in quantochè stabi-



liva non solo che si sarebbero istituite nei comuni o nei consorzi loro, le condotte farmaceutiche obbligatorie, ma che appositi farmacisti sarebbero stati stipendiati dai predetti consorzi per assicurare a tutti gli abitanti questo importantissimo servizio. Ora io ho letto attentamente, come del resto era debito mio, la discussione avvenuta nel Senato e non sono riuscito a scoprire una sola ragione per cui il ministro abbia receduto dalla sua savia e democratica proposta.

Noi abbiamo fatto anche a' di passati provvide leggi a beneficio delle classi indigenti: ma sancito il principio del loro mantenimento obbligatorio, abbiamo scritto nella legge che le Opere pie e i Comuni debbano concorrere a mantenere questi indigenti; quanti di noi non si sono trovati più volte dinnanzi al caso doloroso di vedere, soprattutto nei più poveri comuni, che i medici ordinano i farmaci necessari qualche volta a salvare la vita ai poveri ammalati mentre questi si trovano nella assoluta impossibilità di procurarseli? Chi non sa che in questi casi, molti ammalati devonò morire, o vedere prolungata la malattia e sorridono tristamente al medico, che ordina farmaci inaccessibili alla loro povera borsa?

Io credo, o signori, che l'emendamento che la Commissione vi aveva proposto, sanciva un principio veramente provvido, che del resto è applicato, con immenso vantaggio dell'umanità sofferente, in alcuni Comuni del Regno, e che potrebbe senza inconvenienti essere esteso a tutti

Io quindi, senza aggiungere altre parole, mi permetto di raccomandare alla Camera questo emendamento, che la maggioranza della Commissione ha, con molta condiscendenza, ritirato, ma nel quale, io a nome della minoranza mi sento in dovere d'insisterò.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Senise.

**Senise.** Io pregherei il ministro, la Commissione, e la Camera di volere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Torrigiani: perchè, votandolo, si verrebbe a coprire, direi, con un velo pietoso l'armadio farmaceutico creato con l'articolo 15 che noi voteremo più tardi; armadio farmaceutico che non è una istituzione molto felice.

Francamente, non mi pare opportuno di affidare alle stesse mani la prescrizione e la somministrazione dei rimedi. Nè io vorrei trovarmi come medico in uno di questi comuni dall'armadio farmaceutico, perchè tutti i giorni ci sarebbe pericolo di essere accusati di avere avvelenato un individuo, appunto perchè manche-

rebbe il controllo che ora si ha con la somministrazione dei medicinali fatta dai farmacisti. E nemmeno, lo confesso, vorrei trovarmi in uno di questi comuni in qualità di infermo.

E poi, chi pagherà questo rimedio? Sarà il comune od il medico che li avrà per conto suo? Nulla è detto nella legge. Se l'armadio è a spese del comune, potete voi evitare la possibilità di questo sconcio: che si prescriva molto e si spedisca poco? E se sarà il medico che terrà a conto suo l'armadio, potrete voi anche in questo caso evitare il pericolo delle lunghe note, delle lunghe liste, e della poca somministrazione dei rimedi?

E notate, o signori, che questo che potrebbe parere un sospetto volgare, è anzi tale che si è tenuto a calcolo da tutti i paesi civili e da tutte le legislazioni. Infatti, in tutte le leggi sanitarie, ed anche in questa, all'articolo 31, saviamente si impone l'obbligo al farmacista di conservare le copie delle ricette del medico.

Or bene, coll'istituzione dell'armadio farmaceutico che cosa avverrebbe di questa garanzia stabilita dall'articolo 31, dal momento che il medico sarebbe solo a prescrivere ed amministrare il rimedio?

In vista di queste brevissime considerazioni prego il Governo, prego la Commissione, e prego la Camera di votare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Torrigiani, appunto perchè con la istituzione dei consorzi farmaceutici si verrà a porre, ripeto, un velo pietoso sulla poco felice istituzione che è stata escogitata, senza modificare, con apposito emendamento, la forma del disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

**Cardarelli.** Io ho domandato di parlare per rispondere brevi parole all'onorevole Arnaboldi. Il quale fraintendendo, oppure non interpretando esattamente certe parole dell'onorevole ministro, ha detto che si vuole che questa legge sia votata tal quale per rispetto al Senato. Veramente il ministro non ha detto questo, e non ha inteso di dir questo. Quel che ha detto il ministro, almeno per quel che io ho inteso, è: che si poteva aver molta fiducia in una legge che è stata elaborata severamente, concettosamente, come meglio si poteva dal Senato; che in questo ramo del Parlamento è stata esaminata da una Commissione competentissima, e intorno a cui l'onorevole Panizza ha scritto una relazione che si può dire un monumento di scienza e di diligenza.

D'altronde, signori, tutti gli emendamenti che sono stati presentati, si possono correggere con

la buona volontà del ministro: e noi possiamo limitarci a fare a lui questa semplice raccomandazione: di volere, nella compilazione del regolamento, tener conto delle varie osservazioni che furono poste innanzi dai diversi oratori o che si trovano consacrate nella relazione. Ma che s'abbia a dire che stiamo precipitando questa legge per rispetto al Senato o per riguardo all'onorevole Crispi, è cosa che io non lascio passare, perchè a noi medici farebbe gran pena di ritornare tra i nostri colleghi, se fossimo esposti al pericolo di sentirci dire che abbiamo pregiudicato gli interessi loro e quelli della scienza.

Nessuna legge può offrire maggiori garanzie di questa. È una legge fatta bene, una legge discussa severamente dal Senato; ed esaminata qui da una Commissione di cui è presidente un medico chiarissimo e relatore un medico dottissimo che ha fatto, ripeto, opera stupenda. Che cosa, dunque, vogliamo? Facciamo pure delle raccomandazioni, (*Mormorio*) ma non diciamo per carità che la legge è cattiva!

È dirò di più: questa legge ci presenta un esempio unico forse nella storia parlamentare. Quando l'onorevole Depretis dovè scegliere un compilatore di questa legge, dove si rivolse? All'estrema sinistra. E quando la Camera ha dovuto scegliere il suo relatore, non lo ha forse scelto nell'estrema sinistra? E non è questa una prova che di fronte a questa legge non ci sono partiti? (*Mormorio*).

Io sono, ripeto, convinto che con un regolamento ben fatto si possano correggere tutti i difetti della legge, se ce ne sono, e che furono o saranno additati dagli onorevoli colleghi che prenderanno parte alla discussione. E per mia parte dichiaro che, finchè duri questa legge, non parlerò più.

**Presidente.** Del resto non deve elevarsi mai alcun dubbio che la Camera possa abdicare ai suoi diritti. La Camera è sempre libera di discutere e di deliberare, e conserva sempre tutta la pienezza dei diritti e delle libertà che le competono.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

**Guicciardini.** A proposito di questo articolo si possono fare due questioni. C'è la questione dell'impianto delle farmacie e c'è la questione della somministrazione gratuita dei medicamenti ai poveri; due questioni che hanno molti rapporti fra di loro, ma che si possono presentare anche separate l'una dall'altra. Perchè non è impossibile che si verifichi il caso di un comune dove esiste la farmacia, dove non occorra che il comune intervenga per aprirla, ma dove tuttavia il co-

mune si rifiuti, perchè non ne ha l'obbligo, di fornire gratuitamente le medicine ai poveri. Ora il malato povero, come non può provvedere da sé all'assistenza medica e chirurgica, così è evidente che non può provvedere all'assistenza farmaceutica. Io non ho bisogno d'insistere su questo punto, perchè nella discussione generale, tutti gli oratori sono stati d'accordo in questo concetto: che l'opera del medico in moltissimi casi può riuscire inutile se non è completata dall'opera del farmacista.

In nessuna parte di questa legge si stabilisce che il comune ha l'obbligo, oltrechè dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, anche dell'assistenza farmaceutica. In nessun parte della legge si stabilisce che il comune ha l'obbligo di fornire gratuitamente ai poveri i medicinali ordinati dal medico: ed è evidente che questo è un difetto che merita di esser corretto.

Io non faccio alcuna proposta, perchè, secondo il nuovo regolamento, adesso non ho diritto di farne. Ma però ho diritto di richiamare l'attenzione del ministro e della Commissione sopra l'argomento della somministrazione gratuita dei farmaci ai poveri, e domandare al ministro, come, nell'assenza di una disposizione precisa di legge, la quale ponga questa spesa a carico del Comune, il Governo intenda di provvedere. Nè credo di insistere sulla ragionevolezza di questa domanda, poichè è evidente che una gran parte di questa legge rimarrebbe priva di effetto, se i comuni non avessero l'obbligo della somministrazione delle medicine ai malati poveri.

**Borrelli.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Borrelli.** Vorrei fare una brevissima osservazione, che si potrebbe dire pregiudiziale per tutto ciò che si è detto rispetto alla questione farmaceutica, e che concerne i cosiddetti commessi farmacisti. L'onorevole ministro è informato della questione, poichè in Napoli ha ricevuto una Commissione di farmacisti, dai quali ha appreso le condizioni gravi in cui si trovano circa 3000 dei loro colleghi in Italia.

È inutile, signori, discutere se debbano istituirsi condotte farmaceutiche in tutti i comuni, o solamente in un consorzio di comuni dinanzi a questo fatto: che mancano i farmacisti; cioè che il personale di cui si abbisogna, per l'esercizio delle farmacie, manca assolutamente.

La questione adunque, che voglio sottoporre allo studio dell'onorevole ministro, è questa: che si cerchi di agevolare una classe di persone che

si trovano in condizioni tali da poter rendere molti servigi in quei paesi dove non si trova il farmacista. E questa classe è appunto quella dei commessi farmacisti.

Vi sono non pochi farmacisti, sotto il nome di commessi, che prima potevano esercitare le loro funzioni senza alcuna autorizzazione presso le farmacie intestate a farmacisti forniti di laurea. Più tardi, visto l'aumento del numero di questi commessi farmacisti, il Governo credette di doverli sottomettere ad un certo esame che fu abbastanza complicato, specie in quella parte che si riferisce ai veleni, perchè potessero essere abilitati all'esercizio di commessi farmacisti.

Questo esame fu dato, e coloro che ne uscirono vittoriosi ebbero per premio di potere esercitare l'ufficio di commessi farmacisti presso le farmacie intestate da titolari, ma a patto però che non potessero spedire neppure un centigramma degli alcaloidi. Questa proibizione in un momento in cui la farmacologia tende ad estrarre da tutte le sostanze le loro essenziali proprietà sotto nome di alcaloidi non significa altro che di questi commessi farmacisti non se ne vuole sapere.

Ebbene, allora si poteva non sottoporli ad un esame, oppure non chiedere che nell'esame avessero esposte tutte le principali dottrine degli alcaloidi. Ma proibire a questi commessi farmacisti di maneggiare e spedire gli alcaloidi significa sbarare loro ogni via per essere utili al paese ed a loro stessi. Ora una buona parte di commessi farmacisti ha domandato al Ministero della pubblica istruzione perchè loro permetta di fare tutti gli esami universitarii cui sono sottoposti gli studenti di farmacia in minor tempo, e senza il titolo letterario che è dato dalla licenza ginnasiale od esame di passaggio dal secondo al terzo corso liceale. Allo stato in cui siamo per la deficienza del personale dei farmacisti, io prego caldamente il ministro dell'interno e della pubblica istruzione perchè accettino simile domanda. Molti di essi potrebbero servire per l'esercizio farmaceutico nei comuni non provveduti di farmacie.

Se il Governo vorrà secondare questa domanda, che a me pare giusta, moltissimi farmacisti si potranno avere, sia per concorrere alla assistenza della condotta farmaceutica, sia pei consorzi farmaceutici. Altrimenti, o che il Ministero accetti la condotta farmaceutica, o che accetti il consorzio, si troverà sempre in questa condizione: che gli mancherà il modo di poter tener fede ai suoi impegni. Laonde io raccomando al ministro di volere sciogliere la questione di questi commessi farmacisti, ammettendoli agli esami generali e

speciali della farmacologia, affinchè possano ottenere il titolo di farmacista.

Onorevole ministro, a questa numerosa e laboriosa classe di cittadini voi non farete nessuna altra agevolazione che di risparmiare l'obbligo di presentare il titolo letterario per legge richiesto. Sarà che loro manchi qualche delicato concetto letterario, ma l'esercizio, le necessarie conoscenze per un buon farmacista non mancheranno. La rigidità del ministro della pubblica istruzione, io la comprendo appieno, ma visto il grande numero dei commessi farmacisti, visto la loro buona volontà di sottoporsi a tutti gli esami di farmacologia, visto pure il bisogno del servizio farmaceutico presso i comuni, io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di accordare per questa sola ed unica volta l'*accessit* per gli esami in parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** (*Della Commissione*). Mi pare che a proposito di quest'articolo 14 si siano messe insieme diverse questioni. Una prima questione è quella relativa all'armadio farmaceutico, sollevata dall'onorevole collega Senise; ma questa questione non si collega con l'articolo 14, ma coll'articolo 19.

Un'altra questione, ugualmente estranea al subbietto dell'articolo 14, è quella di cui ha parlato l'onorevole Borrelli. Una parte delle osservazioni da lui fatte in ordine ai farmacisti e ai diritti che possono avere i commessi od altri, si riferisce a questioni che potrebbero non soltanto essere risolte dal ministro dell'interno, ma anche un po' dal ministro della istruzione pubblica, e che in ogni modo non possono essere risolte a proposito dell'articolo 14. L'unica questione che davvero si riferisce a questo articolo è quella delle condotte farmaceutiche. Senza dubbio la Commissione aveva creduto opportuno di dichiarare meglio il concetto dell'articolo ministeriale parlando espressamente delle condotte farmaceutiche. Ma al postutto, di questa dichiarazione della Commissione non c'è poi un grandissimo bisogno, dappoichè l'ultimo articolo di questo disegno di legge, l'articolo 71, abroga soltanto tutte le disposizioni anteriori e contrarie alla presente legge. Dal momento adunque che non c'è nessuna contrarietà tra l'articolo 14 e le condotte farmaceutiche, che oggi sussistono, non ci deve essere alcuna paura che quest'articolo 14 possa infirmare tutti i diritti dei farmacisti, e tutte quelle condotte farmaceutiche che per avventura esistessero, e nulla vieta ai comuni di potere stabilire condotte farmaceutiche, come stabiliscono le condotte mediche,

le quali sarebbero inutili, e non s'intenderebbero senza la dispensa gratuita delle medicine.

Piuttosto, a proposito di quest'articolo, pregherei l'onorevole ministro di volersi ricordare della disposizione dell'articolo 30 della legge organica sanitaria del 20 marzo 1865, dove è detto che il Ministero si riservava di presentare una tassativa legge speciale intorno alle farmacie.

Questo articolo dice così: " Fino a che un'altra legge speciale provveda, nulla è innovato quanto all'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie. "

Dunque, legislativamente abbiamo già stabilito che nulla debba essere innovato nell'attuale istituzione delle farmacie e nei diritti che possano avere i farmacisti; e contemporaneamente si trova stabilito che si debba fare una legge speciale intorno alle farmacie, la quale dev'essere chiamata a risolvere tutte le questioni non solamente relative all'esercizio della farmacia, ma anche al libero esercizio del commercio di taluni prodotti, questioni che tuttavia agitano la giurisprudenza dei tribunali, e richiamano l'attenzione del Ministero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

**Buonomo.** (*Presidente della Commissione*). Diverse questioni sono sorte in proposito di questo articolo.

Ci deve essere la farmacia a uso di ogni solo comune? Ecco una prima questione, la quale è importante per le conseguenze che in questa legge sono poi accennate.

E in secondo luogo: essendoci la farmacia, le medicine si devono dare per legge gratuitamente agli ammalati indigenti? Ecco un'altra questione, che ha veramente diretta attinenza con l'articolo che stiamo discutendo. Quanto alla libertà dell'esercizio della farmacia, ne parleremo a suo tempo.

Avviene che in alcuni luoghi, in alcuni comunelli, manca del tutto la farmacia.

In questo caso che cosa deve farsi?

Si deve cercare con la legge ogni mezzo possibile, almeno per costituire un consorzio dei più vicini villaggi e comunelli, e per creare così un punto più o meno centrale dove si possa andare a prendere le medicine. E a questo bisogno la legge ha provveduto, disponendo che: " nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi siano molto distanti e di difficile accesso... ecc. "

Ma ci sono poi certi altri luoghi dove anche il consorzio non si può costituire, e dove è impossibile impiantare una farmacia con le norme

generali che si sogliono adoperare. Imperocchè, signori, bisogna essere pratici! In certi villaggi dove non vivono che poche decine di abitanti poveri, e dove una farmacia non troverebbe da vendere cento lire di medicinali in un anno, come sarebbe possibile indurre un farmacista ad aprirla e condurla per suo conto? Come potete voi credere possibile che un individuo vada a impiegare il suo capitale e il suo tempo in località dove l'uno e l'altro non hanno alcuna speranza di equa remunerazione?

È inutile, in questi casi, chiedere farmacie in tutti i paesi: non le avrete mai. Ed anche a questo caso la legge provvede. Il mio ottimo amico l'onorevole Senise ha ricordato una istituzione che ha però la sua sede nell'articolo che segue:

**Senise.** L'ho già detto.

**Buonomo.** (*Presidente della Commissione*). La ragione di quel nuovo istituto è chiara, perchè il concetto è sempre lo stesso; là dove non ci può stare un farmacista, è inutile supporre che ci possa stare anche un commesso farmacista o altro individuo il quale non abbia compiuto tutto il corso universitario e non abbia dato tutti gli esami.

Tutto ciò, ripeto, è inutile, quando manca l'interesse a vivere in un dato paese. Allora la legge ha detto: in quei luoghi dove non è possibile avere una farmacia, sia almeno il medico colui il quale abbia pronti pei casi più urgenti i farmaci necessari. E questa disposizione della legge a me pare prudente, giusta, necessaria.

Non ci mettiamo, signori, idee stereotipate nella mente, alle quali poi non risponde la realtà della vita. E per parte mia dichiaro che quanto la legge sancisce in rapporto all'esistenza delle farmacie, anche con queste modalità qualche volta anormali, è, a mio credere, cosa fatta bene, e necessaria tanto da non potervi derogare; e che quindi, per questa parte, accetto la legge così come è formulata.

Passiamo alla seconda questione.

Quando sia istituita la farmacia in qualunque grado, l'amministrazione dei medicinali deve essere gratuita per gli indigenti? Io prego di considerare che l'esperienza si è fatta molte volte, e che ha sempre dato luogo a gravissimi inconvenienti. Poichè, signori miei, nella società ce ne sono molti dei guai per i bisogni della esistenza, ed è impossibile pensare che con una legge si possano riparare tutti. A colui al quale manca la farmacia, mancano pure molte altre cose, e molte volte manca pure il tozzo di pane.

Certamente è un alto dovere sociale quello di pensare a soccorrere cotesto infelice in tutti i suoi bisogni; ma pretendere o sperare di riparare a tutto direttamente ed immediatamente, dobbiamo pur troppo riconoscere che non è possibile. Intanto, per limitare il ragionamento della questione che ora si discute, si debbono dare, obbligatoriamente, in forza di una recisa disposizione di legge, le medicine gratuite ai poveri?

L'argomento è molto delicato. Il comune paga il medico, paga la levatrice, paga in molti casi anche un premio al farmacista. Ma quando poi lo si volesse obbligare a somministrare i farmaci gratuitamente, è da considerare prima se possano i comuni sottostare anche a questa nuova spesa. E poi è da notare che cotesti ammalati poveri, ai quali il medico prescrive i farmaci e ai quali il comune li darebbe gratuitamente, per inveterate abitudini, per ignoranza, per pregiudizio butterebbero via i farmaci stessi, così come ora non fanno spedire le ricette.

Questa è, signori, la condizione vera delle cose. E volete voi, dunque, rendere obbligatoria questa spesa ai comuni, quando non potete neanche sperare di averne il frutto benefico e umanitario che voi vi aspettate?

Secondo me, è bene che rimanga qualche cosa all'iniziativa del cuore umano, all'iniziativa degli amministratori locali, i quali, quando non sono obbligati per legge, possono con migliore accorgimento e con tutte le cautele necessarie, risolvere più praticamente la questione, accordando cioè tutta l'assistenza a colui che davvero ne sia meritevole, e non faccia sprecare denari in un farmaco destinato ad essere gittato fuori della finestra.

E in questo ci affida l'esperienza quotidiana. Infatti noi vediamo che molti municipi e molte Opere pie non mancano di soccorrere in ogni maniera gli ammalati indigenti, e secondo il bisogno reale dei singoli individui. Invece, se voi sanzionerete con una legge l'obbligo che sia gratuita la somministrazione dei medicinali ai poveri, non farete altro, in molti casi, che incoraggiare l'immoralità, e non otterrete un effetto proporzionato al sacrificio imposto al comune.

Io per conseguenza dico: lasciamo la legge come sta, e lasciamo anche libero il campo all'iniziativa dei cittadini e delle amministrazioni locali. Ecco la mia opinione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

**Luzi.** Ho preso a parlare perchè sia chiarito un equivoco che può nascere un po' per questo ar-

ticolo 14, e un po' per l'articolo 15 che viene dopo.

L'onorevole ministro e l'onorevole Commissione sapranno di certo che in molti comuni esistono borgate separate talmente dalle città o centri di popolazione, che vi fu necessità di istituirvi delle farmacie. Però queste farmacie sono premiate dai comuni perchè situate in luoghi dove non potrebbero certamente produrre quel tanto che sarebbe necessario all'esercente per vivere onestamente.

Or bene, non vorrei che per malintesa economia si potesse sostituire a queste farmacie di campagna qualche armadio farmaceutico di cui parla l'articolo 15. Io raccomando all'onorevole ministro di porre bene attenzione acchè queste farmacie di campagna siano conservate. Nelle Marche, nelle Romagne e in altri paesi dove io pratico esistono molte di queste farmacie sussidiate, e desidero che debbano essere conservate anche perchè di frequente accade che il farmacista è anche flebotomo patentato al servizio medico e chirurgico, e aiuta molto nell'assistenza degli infermi. Prendano dunque nota di questa mia raccomandazione tanto l'onorevole ministro che la Commissione, e voglio sperare che queste farmacie esistenti restino conservate, e non siano sostituite dai cosiddetti armadi farmaceutici, dei quali vedremo in seguito l'esperienza, ma nei quali io non ho adesso alcuna fiducia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Terrigiani, e provvederò secondo i suoi desideri. Credo intanto opportuno di dire alla Camera, che il Ministero dell'interno e quello della pubblica istruzione, hanno nominato una Commissione con l'incarico di studiare la questione del personale delle farmacie nei luoghi dove mancano; e questo per evitare qualunque timore relativo a questo servizio.

L'onorevole Luzi del resto vi ha detto, che in alcuni comuni queste farmacie esistono. E bisogna aggiungere che questa assistenza medica speciale fatta a domicilio è per quei comuni dove mancano gli ospedali; dappoi che dove un ospedale esiste, provvede interamente alla cura dei malati. Il nostro concetto poi, per quanto si riferisce all'assistenza medica, non va disgiunto dalla somministrazione dei farmaci.

Il Senato non volle, ed io consentii, che vi fossero farmacie speciali, come nel primitivo disegno di legge era stabilito. L'onorevole Buonomo ve ne

disse le ragioni, meglio di quello che io potrei fare; sarebbero state più di danno che di vantaggio; o avrebbero imposto certo una spesa eccessiva, senza ottenerne il vantaggio a cui si mirava. Quindi, ammesso il concetto che nella cura medica è compresa anche la somministrazione dei farmaci, la questione parmi si possa considerare come risolta.

Dirò poi all'onorevole Arnaboldi, che egli non ha esattamente interpretate le mie parole. Io giammai ho negato alla Camera il diritto di discutere e modificare le leggi che le sono presentate dal Governo, o che ritornano dopo la votazione del Senato. Io soltanto dissi, che la legge, così come il Senato la votò, soddisfa a tutte le esigenze, e che io non accettava emendamenti. Nè in tale dichiarazione c'è nulla di singolare, perchè, così come la Camera ha diritto di votare qualsiasi emendamento, devo avere anche io il diritto di dichiarare che, per mia parte, non ne accetto. Lochè non menoma punto i diritti dei deputati.

Inoltre io prendo questa occasione per osservare come, da qualche tempo, sia invalso un sistema che, se durasse, non sarebbe favorevole al regime parlamentare. Se una legge votata da una Camera e poi portata nell'altra, dovesse essere modificata in guisa da dovere nuovamente essere ripresentata a quella che la prima volta l'aveva discussa, tutti comprendono che non si potrebbe andare innanzi.

**Nocito.** Lo dica al Senato.

**Crispi,** *ministro dell'interno.* Lo dissi anche al Senato. Se l'onorevole Nocito leggesse le parole abbastanza sincere dette da me in quell'alto consesso, vedrebbe che non mancai di fargli quest'osservazione che ora rivolgo alla Camera.

Ripeto dunque che, se noi durassimo in questo sistema che le due Camere non abbiano la prudenza reciproca di transigere su certe modificazioni, ci aggireremmo in un circolo vizioso, e le leggi non approderebbero mai a un finale risultato, tanto più che a noi manca il modo di poter mettere d'accordo le due Camere.

In Sicilia si aveva un sistema per effetto del quale, quando le due Camere non erano consenzienti sopra un disegno di legge, avevano il modo d'intendersi. Allora si convocava il cosiddetto Comitato misto, che era composto di deputati e senatori; e quando questo Comitato aveva presa la sua decisione, questa decisione sua era legge per tutti.

Invece noi, persistendo in questo sistema del ritorno continuato di leggi da una Camera al-

l'altra, daremmo una prova di impotenza del sistema parlamentare.

Quindi è che io pregava la Camera, senza aver creduto ieri di dover dire tutte queste cose, di volere accettare la legge, perchè la legge, quale è, è buona, e perchè, essendo noi al termine della Sessione, un indugio nell'accettazione della legge stessa farebbe ritardare di un anno il beneficio che tutti ne attendiamo.

Ciò premesso, dirò all'onorevole Arnaboldi, il quale temeva che il paragrafo terzo dell'articolo 14 che discutiamo possa pregiudicare le Opere pie..

**Arnaboldi.** Anche i comuni...

**Crispi,** *ministro dell'interno...* e i comuni, che io non ho punto questa paura.

Nei comuni dove Opere pie esistono e che hanno l'obbligo di provvedere alla cura dei malati, le spese saranno sostenute da queste Opere pie. Dove poi non esistono Opere pie, è naturale che i comuni debbano pensare ai loro poveri. Già discutemmo di questo argomento in occasione della legge di pubblica sicurezza a proposito della mendicizia.

È il comune che deve pensare ai suoi poveri, e non si può fare altrimenti. Volete forse che lo Stato si incarichi anche di queste spese?

Allora faremmo uno Stato socialista; ed a me questo non piace. Aggiungete poi che non è giusto che i contribuenti di tutto il paese si carichino delle spese locali di ogni singolo comune. Lo Stato non è se non una confederazione di comuni, per quanto si riferisce agli interessi nazionali; ma per quanto si riferisce ai bisogni locali, è necessario che a questi provvedano i singoli municipi.

Ad ogni modo, per facilitare questi servizi, io studierò la grave questione; e se nel regolamento qualche cosa potrà tentarsi, dichiaro che non mancherò di farlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Dopo udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, troverei assolutamente ozioso far perdere tempo alla Camera, la quale non si aspetta certamente da me un discorso dottrinale sul merito delle farmacie e dei veterinari. Io mi era iscritto unicamente per aggiungere alcune mie povere raccomandazioni a proposito dell'articolo 14, come è formulato dalla Commissione, e così a proposito d'un altro articolo che tratta dei veterinari; ma dopo il discorso dell'onorevole ministro e l'accettazione che ha fatto di un ordine del giorno che è tutto quello oramai che si può sperare di ottenere, io rinunzio a parlare, e mi affido alla promessa dell'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Io dubito di non essermi bene espresso.

Io non ho detto che erano pregiudicate le Opere pie: ho detto che mi parevano molto pregiudicati i comuni.

**Crispi, ministro dell'interno.** Mi sono corretto io stesso.

**Arnaboldi.** Ho detto che le Opere pie esenti dalle tavole di fondazione e che non hanno l'obbligo di concorrere alle spese per la cura dei malati poveri, dovrebbero essere invece chiamate a concorrervi.

Ora, dal momento che il presidente del Consiglio dice che farà il possibile perchè nel regolamento questa idea sia attuata, io non ho che a ringraziarlo per avere accolto questa proposta fatta da me, e a raccomandargli di volere, oltre a questa, concretare l'altra idea che pure espressi: che, cioè, oltre le Opere pie si facciano concorrere a queste spese anche le congregazioni di carità che, sotto un'altra forma, sono Opere pie anch'esse.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Quanto al provvedimento gratuito delle medicine agli indigenti, le parole e le promesse dell'onorevole presidente del Consiglio, mi hanno abbastanza persuaso, e sperando nei provvedimenti che suggerirà la Commissione da lui nominata, non insisto. Ma quanto alle condotte farmaceutiche obbligatorie, francamente dichiaro che le ragioni esposte dall'onorevole Buonomo contro l'istituzione di queste condotte, mi hanno anche più convinto della loro necessità.

D'altronde tutti conoscono l'esempio della Francia; quando fu proclamata la libertà delle farmacie, si trovarono subito a conflitto gl'interessi dei farmacisti con quelli del pubblico. I farmacisti erano attratti dal loro interesse ai maggiori centri dove c'erano maggiori guadagni: gl'interessi del pubblico esigevano che le farmacie fossero distribuite in tutto il paese, in una certa proporzione con la popolazione, e ne derivarono gravi inconvenienti, perchè interi distretti rurali rimasero privi di farmacie. Siccome però io credo che, una volta proclamata la libertà delle farmacie, il Governo riconoscerà ben presto la necessità di provvedere a codeste condotte farmaceutiche, e sono convinto che la necessità è più forte delle parole mie ed anche dei vostri voti, ho già aderito all'ordine del giorno Torrigiani e non insisto sul mio emendamento.

**Presidente.** Rileggo adunque l'ordine del giorno dell'onorevole Torrigiani, accettato dal Governo e dalla Commissione.

“ La Camera invita il Governo a curare che ogni comune o per proprio conto o in consorzio con altri comuni limitrofi, provveda acciò non manchi nel territorio comunale o consorziale il servizio farmaceutico. ”

Pongo a partito quest'ordine del giorno: chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 14 che rileggo:

“ L'assistenza medica, chirurgica, ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

“ Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

“ Però, dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedano in tutto od in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati o saranno soltanto obbligati a completarla. ”

Chi approva l'articolo 14 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 15. I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti; non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo, o di una levatrice, sono obbligati a stipendarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

“ Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti o di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico. ”

L'onorevole Torrigiani aveva presentato un emendamento a questo articolo.

**Torigiani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Torigiani.** L'ordine del giorno accettato dal ministro, e poi anzi votato dalla Camera, esclude-

rebbe la necessità di questo secondo comma. Ma siccome questo non si può levare, io vorrei fare una raccomandazione al ministro. Io credo inutile l'applicazione di questo comma se saranno eseguite perfettamente le prescrizioni dell'ordine del giorno, dappoichè se in ogni comune o in ogni consorzio di comuni vi sarà una farmacia, sarà inutile di dare il permesso di questo armadio farmaceutico. Ma ad ogni modo pregherei il ministro di volere stabilire bene nel regolamento le norme che a questo armadio possano riferirsi, cioè il ricettario; il modo col quale la distribuzione dei medicamenti deve esser fatta; il modo col quale deve regolarsi il medico nello spedire codeste ricette, affinchè non succeda il caso che siano spedite dalla serva o dalla figlia del medico, come succede anche oggi in qualche comune.

Inoltre lo prego di stabilire se questi medicinali debbano essere gratuitamente somministrati o in caso negativo di dire chi debba pagarli. Imperocchè, ammesso che sia necessaria questa eccezionalità della concessione dell'armadio farmaceutico, io mi unisco perfettamente alle considerazioni dell'onorevole Senise, e quindi raccomando, ripeto, che nel regolamento siano date almeno norme precise ed esatte, e tali da ovviare ai molti inconvenienti a cui questo sistema può dar luogo.

**Crispi, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Crispi, ministro dell'interno.** Dissi un momento fa che il ministro della pubblica istruzione ed io lavoravamo ad accrescere il numero delle persone atte all'esercizio delle farmacie; e ciò appunto nello scopo di provvedere di farmacie quei comuni che non ne hanno.

Ora, questo articolo fa qualche cosa di più: stabilisce che là dove la farmacia manca, il medico condotto tenga un armadio farmaceutico, per provvedere intanto ai casi più urgenti.

Comunque sia, anche questa materia sarà disciplinata nel regolamento, affinchè il paese possa giovare di cotesta istituzione.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15 che rileggo:

“ Art. 15. I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi

dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

“ Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico. ”

Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(È approvato).

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Lacava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Lacava.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Continua la discussione del disegno di legge: tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

**Presidente.** “ Art. 16. La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta al Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

“ Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

“ Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati con l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

“ Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge. ”

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Badaloni.

**Badaloni.** Farò poche e brevissime osservazioni.

Lo scopo che questo articolo si propone è duplice: proteggere i medici condotti contro gli abusi di potere delle autorità comunali e dare ad essi, con la stabilità, garanzie sufficienti che permettano loro di compiere, con animo tranquillo e sicuro, il loro dovere di ufficiali sanitari.

Non si deve pertanto in questa disposizione vedere un privilegio accordato ad una classe, per quanto benemerita, di cittadini, ma un mezzo di



impedire, fin dove è possibile, le ingiustizie, contro le quali la legge stessa è disarmata, che troppo spesso, a danno dei medici, vengono consumate dall'arbitrio dei comuni, una misura atta a garantire il Governo della indipendenza dei medici, che nell'interesse della salute e della igiene pubblica, devono vigilare, ove sia il caso, anche contro l'opera dei comuni, alla retta ed efficace applicazione delle leggi sanitarie.

Se noi, o signori, osservassimo le cagioni del licenziamento dei medici condotti, nove volte su dieci, come anche in Senato rilevava, nella discussione di questo articolo, il senatore Secondi, nove volte su dieci, queste sono affatto estranee alle ragioni di servizio, che si adducono a pretesto.

Il medico condotto nei paesi, nelle borgate, non è solamente il dottore fisico che prodiga l'assistenza clinica agli infermi ed il tutore della pubblica salute, ma il cittadino colto ed intelligente che porta, fin nel più oscuro villaggio, il genio della scienza moderna e rappresenta il principio della nazionalità e della libertà politica e di coscienza contro i partiti retrivi e antinazionali. Liberale, egli ha contro di sé i conservatori; libero pensatore, ha contro di sé i clericali. Di qui la lotta, gli arbitrii, gl'ingiusti licenziamenti.

Se ciò è, o signori, perchè, con una disposizione transitoria, che ferisce il principio stesso stabilito da questo articolo, voler lasciare in balia dei comuni la sorte di quei medici che, avendo compiuto lunghi anni di servizio, ed avendo avuto, non una, ma parecchie conferme successive, non dovrebbero poi aver bisogno di un tirocinio ulteriore per dar prova ai comuni della loro capacità?

Vi è il terzo capoverso di questo articolo, il quale stabilisce che i medici condotti, compiuto il triennio di prova, non possano esser licenziati, se non per motivi giustificati. Il che, o signori, che cosa significa se non questo, che, durante il periodo di esperimento, essi possono essere licenziati, senza che si adducano le ragioni del licenziamento; che è quanto dire anche senza ragione alcuna giustificata? Ma un periodo di prova, si dice, è necessario, perchè il medico possa dare sufficiente garanzia di sé, della sua onestà, della sua capacità, della sua operosità al comune; ed è precisamente e solamente questo che col triennio obbligatorio di esperimento questo articolo si propone.

Ma se nessun altro intento una simile disposizione ha, è legittimo, o signori, affermare che questa non si possa, in verun modo, applicare a quei sanitari che, non per un triennio, ma per

5, per 10, per 20 anni, hanno dato ai comuni prova di sé. E che questa prova fosse riuscita ad essi favorevole, lo attesterebbe (se di dimostrazione vi fosse bisogno) il fatto delle conferme successive, e della attuale permanenza loro nella condotta.

Mantenere, adunque, questa disposizione pei medici i quali, da lungo tempo, sono in attività di servizio presso i comuni, su per giù significherebbe questo: volere lasciare per un triennio ancora aperto l'adito a quello stesso arbitrio che si riconosce tanto dannoso, da doverlo infrenare con uno speciale articolo di legge.

Nè si obietti che, se questi sanitari avessero realmente benemeritato delle amministrazioni comunali, e delle popolazioni, non vi sarebbe comune il quale si varrebbe di questa disposizione per licenziarli, come non si era valso fin qui del suo diritto incontestato di licenziamento. L'argomento sarebbe più specioso che solido. Perchè se sino a ieri, lo zelo, il valore, l'abnegazione dei medici potevano imporre ai comuni dei riguardi, dei doveri, perchè era nell'interesse loro di servirsi ancora per molti anni dell'opera di questi funzionarii attivi, intelligenti, coscienziosi; domani, di fronte alla minacciata stabilità, tenete per fermo, o signori, che nessun municipio, per tema di confermare stabilmente chi fra qualche anno potesse non essere più in grado di soddisfare così efficacemente, come per lo passato, agli obblighi della condotta, senza dovere essere tuttavia dichiarato inabile alla medesima così da constatare il licenziamento, tenete per fermo, diceva, che nessun municipio userebbe riguardi di questo genere, ma irremissibilmente si varrebbe della facoltà concessagli da questa disposizione transitoria per licenziare addirittura quel medico, benchè benemerito, che forse ancora per otto o dieci anni, che è quanto dire un terzo della vita professionale d'un uomo, avrebbe potuto prestare utili servigi; e, senza un compenso, senza una pensione, senza la possibilità che un'altra condotta medica in Italia gli possa essere aperta.

In una parola, questa misura, che dovrebbe tutelare efficacemente la classe medica, comincerebbe col rivolgersi in cagione di danno per una parte, e forse la più benemerita, della medesima.

Perciò io, nonostante l'invito che, con nobilissime parole, che rispecchiano i suoi sentimenti verso la classe dei medici condotti, mi rivolse ieri l'onorevole Panizza, credo necessario insistere nel mio emendamento e provocare su di esso una deliberazione della Camera; perchè questo prov-

vedimento è con troppa insistenza e ad una voce richiesto dai comitati medici di tutta Italia, perchè io possa credermi in diritto di ritirarlo, tanto più che il medesimo fu oggetto di deliberazione per parte di congressi medici ai quali anch'io presi parte, e ai quali era rappresentato lo stesso ministro dell'interno.

Il mio emendamento, sottoscritto anche dall'onorevole Pantano, suona così:

“ Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno dell'entrata in servizio nel comune in cui si trovano al momento della promulgazione della legge. ”

Prego la Camera a volergli fare buon viso, essendo diretto a togliere una ingiustizia palese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti.

**Conti.** Dopo le parole pronunziate dall'onorevole Badaloni e le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio non presenterò emendamenti al capoverso 2° dell'articolo 16.

Mi limito a raccomandare al Governo di trovar modo, nella compilazione del regolamento, di difendere i sacri diritti acquistati col lavoro dai medici che già prestarono otto, dieci, e persino venti anni di lodevole servizio.

**Presidente.** L'onorevole Brunialti unitamente agli onorevoli Bottini Enrico, Cavallini e Luchini Giovanni, ha presentato il seguente emendamento:

“ Art. 16. Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno dell'entrata in servizio nel comune in cui si trovano al momento della promulgazione della legge.

“ Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati con la approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

“ Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

**Brunialti.** Anzitutto farò una questione di forma: farò osservare all'egregio presidente che il 2° e 3° capoverso del mio emendamento sono uguali a quelli dell'articolo ministeriale, e che il primo capoverso è perfettamente identico all'emendamento Badaloni.

Ciò premesso, mi consenta la Camera di aggiungere poche parole a quanto testè hanno detto l'onorevole Badaloni, e l'onorevole Conti.

Il collega Cardarelli diceva poco fa che questa legge è buona e che noi assolutamente dobbiamo votarla.

Mi consenta la Camera che, riguardo a questo articolo, io dica invece che la legge era buona come l'aveva presentata il Governo; ma che, come il Senato l'ha modificata, è cattiva.

Perchè la Camera conosca la genesi del 2° capoverso di questo articolo, mi permetto di ricordare che l'Ufficio centrale del Senato non aveva pensato a questo capoverso e che quindi anche, secondo il progetto dello stesso Ufficio centrale, a cui sono stati fatti tanti elogi, i medici condotti sarebbero stati tutelati assai meglio di quello che essi non lo siano con la disposizione contenuta in questo articolo della legge.

Giova ricordare le ragioni, dalle quali è stato mosso il Senato a proporre, durante la discussione quasi improvvisamente, il secondo capoverso di quest'articolo.

La Camera non ignora che, subito dopo l'applicazione della legge del 1885 sui maestri elementari, si sollevò la questione se le disposizioni relative al sessennio, dopo il quale incominciava la stabilità dei maestri elementari, avessero effetto retroattivo. La questione fu portata innanzi al Consiglio di Stato e risolta con notificazioni del Ministero per l'interno e di quello per l'istruzione pubblica. I due Ministeri ritennero cioè, su parere del Consiglio di Stato, che le disposizioni relative al sessennio dei maestri elementari avessero effetto retroattivo, cioè che la legge si applicasse anche a favore dei maestri che erano in attività di servizio da più di 6 anni alla promulgazione della legge. D'altronde è massima giusta che le leggi di ordine pubblico derogano al principio della retroattività.

Per conseguenza, o signori, se questo articolo fosse stato approvato quale il Governo l'aveva proposto e quale l'aveva accettato l'Ufficio centrale del Senato, per effetto di questo principio e per interpretazione analogica della legge, tutti i medici condotti sarebbero stati interamente garantiti. Invece, con la legge come ora è proposta accadranno gl'inconvenienti già segnalati dall'onorevole Badaloni; in tutti quei comuni dove vi sono medici condotti, un po' anziani, o non interamente devoti al sindaco, o al partito dominante, il comune, perchè non diventino stabili, li metterà subito sul lastrico, e sarà gala se non troveranno anche nella legge pretesti per violare i contratti esistenti.

Nessuna disposizione di regolamento potrà salvarli.

Aggiungo ancora che se noi non diamo effetto retroattivo a questa legge, cancellando il secondo capoverso dell'articolo 16, noi avremo questa conseguenza: che, in tutti i comuni, avverrà pei medici condotti, quello che già avviene, in molti fra essi, pei maestri elementari; i comuni si guarderanno bene dal lasciare che i medici condotti arrivino al triennio, e prima che questo sia compiuto, se il medico condotto non sia più che buono, più che eccellente; soprattutto se non andrà pienamente d'accordo col sindaco, col Consiglio comunale, con gli onnipotenti del paese e non saprà piegare la schiena a tempo e luogo, questo medico condotto si troverà sul lastrico e sarà costretto a cercarsi ogni due o tre anni una nuova condotta.

Un bel dono, invero, voi fate, o signori, a costesti benemeriti custodi della salute pubblica, dopo tante promesse!

Pensate che si tratta di persone che hanno dovuto per cinque o sei anni consumare la miglior parte della loro vita nell'Università, poi addestrarsi negli ospedali, spendendo sovente, con sacrificio immenso delle famiglie, tutto un patrimonio per arrivare a possedere un diploma.

Un diploma che ha poi la virtù di aprir loro un impiego di 1800, 2000 lire al massimo; solo in qualche parte d'Italia, di 3000 lire al più. Pensi la Camera a quanti e quanto grandi sacrifici debbono sobbarcarsi questi benemeriti della salute pubblica! Chi ignora infatti quale sia la loro vita? Sono costretti a vivere tra mille difficoltà, specialmente nei piccoli comuni, soprattutto in mezzo alle gare che esistono in questi piccoli comuni col parroco sovente ostile, tra i pregiudizi dell'ignoranza, le pretese infinite, i dispetti volgari. Eppure guai se non sono sempre vigili e pronti; di giorno e di notte devono accorrere alla chiamata del più lontano, del più povero, del più ignorante fra gli abitanti del comune; possono bene sentirsi indispolti, avere un loro caro ammalato, travagliarsi nelle più gravi necessità, non importa; alla prima chiamata, spesso per un raffreddore, per un patericcio, per una scalfitura, devono, con tutta sollecitudine, percorrere chilometri e chilometri, in furia, e con la bufera, sia alta la neve o dardeggi il sollione!

E guai se tardano ad accorrere ad una chiamata!

Arte più misera — Arte più rotta

Non v'ha del medico — che va in condotta.

Tutti sapete la poesia dove li ha così al vivo descritti il nostro Fusinato.

Ora possiamo noi in coscienza, qualunque siano i riguardi dovuti al Senato, qualunque siano le necessità, che io non capisco e non ammetto, di non introdurre in questa legge emendamenti, possiamo noi in coscienza rinunciare a questo emendamento? Quanto a me dichiaro che, rimessi anche solo, su questo punto non posso assolutamente desistere. E qui permettetemi di ricordarvi le parole con le quali concludeva in Senato un discorso fatto per sostenere la mia stessa tesi un uomo, che ha ben altra autorità della mia, il senatore Pacchiotti:

“ Sono sicuro che voi non lascerete in abbandono così una vasta falange di uomini disseminati per tutta Italia, difensori gelosi della libertà e dell'unità, amici delle nostre istituzioni, pacieri notevoli in mezzo alle classi operaie ed agricole, nostri cooperatori nelle opere di progresso e sviluppo della civiltà, nobili campioni dell'umanità sofferente, spesso vittime della loro abnegazione per salvare una vita che fugge, una epidemia che imperversa. ”

Ed anch'io faccio appello al cuore ed al senno del Governo e della Camera e dichiaro sin da ora che manterrò il mio emendamento. (*Bene!*)

**Presidente.** Onorevole Buonomo, ha domandato di parlare?

**Buonomo.** (*Presidente della Commissione*). Signor presidente, prima di parlare dell'argomento in discussione ho l'obbligo di leggere un telegramma pervenutomi dall'onorevole Curati da Napoli:

“ Aggravatasi la malattia del mio genitore, mi è impossibile di lasciare la casa: pregovi di domandare al presidente, in mio nome, un congedo.

“ Curati. ”

Ed ora esporrò qualche considerazione sopra l'articolo che discutiamo, perchè se la legge non dovrà ritornare al Senato, e sarà votata come è, io ne sarò ben lieto; ma se, per ragioni da me non previste, la legge al Senato dovesse ritornare, pregherei l'onorevole ministro di tenere nel debito conto queste poche osservazioni che sono per fare.

Da tutti gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, e massimamente da quelli che, prima di essere deputati, si onorano del titolo di medico, ho inteso difendere, con grande calore, la condizione del medico condotto.

Certamente non sorgerò io a contraddire questi valenti difensori, ma pregherò i miei onorevoli colleghi, ai quali sta tanto a cuore l'interesse in-

dividuale di questi sacerdoti del pubblico servizio sanitario di non dimenticare l'interesse più generale del paese che deve essere servito da chi sappia servirlo a dovere.

Nell'arte medica, nella nostra professione, si nota un movimento continuo più di quello che forse possa notarsi in altre professioni; non passa un decennio che voi non vi sentiate dire da giovani baldanzosi che fecero i primi passi nella carriera scientifica: voi di dieci anni fa avete fatto il vostro tempo.

Codesti giovani certamente esagerano, ma è però vero che, nel nostro esercizio professionale, ogni giorno, noi possiamo notare delle trasformazioni di non lieve momento e di non poca utilità per tutti.

Io parlo in questa Camera dove sono non pochi degli illustri rappresentanti di questa scienza e quello che importa più, insegnanti benemeriti quanti altri mai.

Ebbene, vorrei chiedere a ciascuno di essi se, dovendo per una fatalità di cose abbandonare, per un decennio, la loro professione, e ritornando poi sulla scena professionale, si sentirebbero quella stessa forza e quello stesso convincimento dirimpetto al nuovo indirizzo sorto nella scienza quanto ne sentivano per lo innanzi.

Io vi domando se davvero un medico condotto che sia isolato in un piccolo paese dove non abbia relazione con altri scienziati e che vi dimori per qualche tempo acquisti cognizioni maggiori e più profonde di quelle che aveva acquistate nei primi anni dopo compiuti i suoi studi universitari.

Ora vi par egli possibile che un comune il quale ha avuto, per un determinato tempo, questo medico condotto che, diciamo pure, non acquista cognizioni nuove e perde le antiche, vi pare egli possibile dico che questo comune possa rinunciare alla possibilità di avere, pei bisogni suoi, un altro cultore della scienza, un altro medico più solerte, più attivo del primo?

Io vi prego signori, di valutare i diversi interessi, che possono venire in campo nella vita sociale, e di lasciare quindi ai comuni la libertà di pensare, come essi credono, ai loro interessi.

Ma nello stesso tempo, non si creda che io voglia pregiudicare i diritti acquisiti da un medico condotto, il quale, per un determinato tempo, abbia servito lodevolmente in un dato paese; anzi io penso che se l'amministrazione comunale di quel paese ritiene, per giusti motivi, di dover licenziare quel medico, debba esser libera di farlo purchè riconoscendo i diritti acquisiti, dia al medico condotto quella pensione che gli spetta.

Ma io lascio all'onorevole ministro di risolvere questa questione

Io dunque, lo ripeto, desidero che il medico condotto sia sicuro della sua posizione, che se lavora con onestà e coscienza non possa essere dall'arbitrio di nessuno offeso nei suoi diritti; ma nel medesimo tempo desidero che se un comune crede di poter esser servito meglio, (e dopo quello che ho detto non è difficile trovare dei giovani medici i quali abbiano maggiore vivacità e sappiano far meglio dei vecchi), abbia piena libertà di farlo.

Conciliate questi due interessi e l'opera sarà perfetta. Se non si possono conciliare, allora fate sì che siano garantiti i diritti del medico condotto; tanto più che chi è stato per due volte riconfermato medico condotto ha già fatto sufficientemente le prove della sua capacità pratica.

Cosicchè concludo: se assolutamente questa legge non deve ritornare al Senato, la voto come è, ma se il Governo accetta di modificarla, io confido che le poche mie osservazioni saranno accolte benignamente dall'onorevole ministro dell'interno.

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Senise.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Nocito, ha facoltà di parlare.

**Nocito.** La questione sollevata dall'onorevole Bruniati col suo emendamento, è tutta nel secondo capoverso di questo articolo 16, se cioè la legge, all'effetto di stabilire l'inaffidabilità dell'ufficio di medico condotto, debba essere retroattiva; in altri termini, se debba essere attribuito al medico condotto, per conseguire il triennio, non soltanto il servizio, che egli fa dalla data della promulgazione della presente legge, ma anche il servizio, che egli ha fatto dal giorno in cui è entrato in ufficio.

Ora questo principio di retroattività si oppone ad una regola generale, che è sancita nell'articolo terzo delle disposizioni preliminari, premesse al Codice civile, e che sono disposizioni di ordine generale, relative a tutte le leggi, cioè a dire che la legge non dispone se non per l'avvenire, e che essa non ha effetto retroattivo.

A prescindere poi da questa regola generale, vi è la legge del contratto, o signori, il quale non può essere modificato o rotto da una legge posteriore a vantaggio d'un contraente ed a danno dell'altro.

Quando il comune ha preso un medico condotto con la condizione che esso, per ragioni giustificate, possa, in qualche occasione, licenziarlo, non si può a questo comune imporre una condizione di

cose assolutamente diversa da quella, che è stata prevista con la legge del contratto.

Aggiungo poi che questa facoltà di licenziare i medici, gli ufficiali sanitari, scritta nell'attuale legge, non è arbitraria, poichè, per l'articolo 87 numero 2 della legge comunale e provinciale, appartiene soltanto ai Consigli comunali il poter licenziare gli ufficiali sanitari addetti ai comuni.

Evidentemente una deliberazione del Consiglio comunale non può essere senza giustificazione.

Comprendo che vi possono essere degli arbitrii, ma contro le deliberazioni dei Consigli comunali, vi saranno i ricorsi alle autorità superiori, come è stabilito dall'articolo 16 di questo disegno di legge.

Ivi si dice: " Il comune non può licenziarli se non per giustificato motivo con l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. „ Presso a poco adunque la garanzia viene ad essere la stessa.

Per queste considerazioni, credo che l'emendamento dell'onorevole Brunialti, per quanto sia l'espressione di un lodevolissimo sentimento, non possa essere accettato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Senise.

**Senise.** Io pregherei i proponenti dell'emendamento di volerlo ritirare e ciò non per una considerazione estrinseca, cioè per il pericolo che la legge possa tornare al Senato (chè dinnanzi a questa considerazione io non mi fermo) ma per una considerazione perfettamente intrinseca. Non fo neanche la questione pregiudiziale fatta dall'onorevole Nocito, perchè non ci sono questioni alle quali non possa nè debba applicarsi la disposizione di legge.

A mio credere l'emendamento dell'onorevole Brunialti pregiudica la classe dei giovani medici. Quando l'emendamento dell'onorevole Brunialti passasse, mancherebbe il termine per la concorrenza. Cosa faranno questi giovani medici? La loro carriera sarebbe preclusa da una disposizione la quale lascia tutti i posti occupati. Dunque l'emendamento è lesivo per una classe, mentre l'articolo del disegno di legge non lede nessun diritto, perchè se il medico condotto sarà buono, potete essere sicuri che sarà conservato; ma se il medico non sarà buono, è giusto che al suo posto subentri un altro giovane e buon medico. Per conseguenza non potrei dare il mio voto all'emendamento degli onorevoli Badaloni e Brunialti il quale, ripeto, lede una classe di persone che ha diritto di essere considerata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, ministro dell'interno.** Il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Badaloni e dell'onorevole Brunialti. Giova ricordare che tra l'articolo 14 del primitivo disegno di legge, e l'articolo 16 del progetto del Senato, non v'è che una sola differenza.

La sola disposizione che il Senato v'introdusse fu al secondo paragrafo, che si riferisce a quei medici condotti i quali si trovano attualmente in attività di servizio.

Secondo la legge attuale non è stabilito il modo come il diritto alla stabilità dell'ufficio debba essere acquistato; ma in tutti i comuni dove esistono contratti coi medici condotti vi sono diritti acquisiti che questa legge non potrà mai mutare. La legge non si riferisce se non ai casi nei quali questi diritti manchino, e l'esperimento debba esser fatto.

Il triennio è necessario e bisogna naturalmente alle autorità locali lasciare piena balia per accettare o no dopo il triennio colui che ha fatto il tirocinio. E diceva benissimo l'onorevole Senise: se avviene che un medico condotto non corrisponda ai doveri suoi, non dovete voi con una legge speciale togliere la possibilità ad un uomo abile di prendere il suo posto. Quindi il triennio di prova deve esser libero; libero per il medico condotto, se se ne vuole andare, libero per il comune se vuole licenziarlo.

Viene il tempo posteriore; allora la legge prescrive, non solo che ci vogliano motivi giustificati perchè il medico condotto possa essere licenziato, ma ancora un'approvazione del prefetto, il quale non potrà darla se non dopo udito il Consiglio provinciale di sanità. Dunque, vi sono tutte le garanzie.

L'onorevole Buonomo credo che non abbia ricordato quello che io dissi ieri in quanto ai medici condotti; che cioè si fanno gli studi necessari per presentare alla Camera una legge sulla Cassa pensioni per questi ufficiali sanitari.

Quindi, come vede, i suoi desideri sono soddisfatti.

**Presidente.** Onorevole Brunialti mantiene o ritira il suo emendamento?

**Brunialti.** Mi sia concesso di soggiungere una parola a quanto hanno detto il presidente del Consiglio e l'onorevole Senise.

Prego la Camera di non credere, come parrebbe da certi discorsi, che questo articolo del disegno di legge dia ai medici l'inaffidabilità o qualche altro recondito privilegio. Tanto

dopo l'approvazione della legge, quanto oggi, il comune potrà sempre licenziare il medico inabile, negligente, indisciplinato, impotente. Ma anche il povero medico che può aver delle ragioni, aver qualche garanzia, il comune non potrà licenziarlo a suo capriccio, avrà bisogno almeno dell'approvazione del prefetto o del Consiglio sanitario provinciale.

Così stando le cose, io trovo cattivo ed ingiusto il secondo capoverso di quest'articolo, col quale viene impedito che questa legge abbia ad avere effetto retroattivo, a favore dei medici che sono oggi in attività di servizio. A questo proposito, me lo perdoni l'onorevole Nocito, ma nessuno mi può contestare che, senza questo secondo capoverso, la legge avrebbe effetto retroattivo, perchè è una legge di ordine pubblico e perchè questo ha già ritenuto il Consiglio di Stato, questo il Governo ha deliberato a favore dei maestri elementari, ai quali oggi, con evidente ingiustizia, verremmo a posporre d'assai i medici condotti.

Quanto poi all'obiezione che mi ha mosso l'onorevole Senise, che, cioè, sia anzi necessario, che la legge non abbia effetto retroattivo, perchè i medici vecchi cedano il posto ai giovani, rispondo che io conosco un mezzo più spiccio perchè i vecchi cedano il posto ai giovani; che è quello che usano in alcune provincie della Malesia per gli indovini, che sono i medici loro: quando hanno raggiunto una certa età, li ammazzano, e così sottraggono i nuovi. (*ilarità generale*).

**Crispi, ministro dell'interno.** La Camera non può stabilire il monopolio degli inabili e degli ignoranti. Gli inabili e gli ignoranti, in qualunque tempo tali si ravvisino, devono andarsene, e cedere il posto a quelli che ne sanno più di loro.

**Presidente.** Veniamo ai voti.

Prego la Camera di avvertire che, come l'onorevole Brunialti stesso ha rilevato, il secondo e terzo capoverso del suo emendamento non hanno più ragione di essere.

Tutto l'emendamento sta nella variazione del secondo capoverso, variazione proposta dagli onorevoli Brunialti, Bottini Enrico, Cavallini, Lucchini Giovanni e Badaloni.

Essi vorrebbero che si dicesse:

“ Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno dell'entrata in servizio nel comune in cui si trovano al momento della promulgazione della legge. ”

Il progetto ministeriale fa incominciare il triennio dal giorno della promulgazione della legge;

invece, gli onorevoli proponenti vorrebbero che questo triennio decorresse dal giorno in cui i medici condotti sono entrati in servizio del comune in cui si trovano, al momento della promulgazione della legge.

Metto a partito, innanzitutto, il primo capoverso dell'articolo:

“ La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta al Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità. ”

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Viene ora il secondo capoverso modificato dagli onorevoli Brunialti, Badaloni ed altri:

“ Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno dell'entrata in servizio nel comune in cui si trovano al momento della promulgazione della legge. ”

Se questo emendamento fosse approvato, s'intenderà soppresso il secondo capoverso dell'articolo ministeriale; se fosse respinto, metterò a partito il secondo capoverso dell'articolo ministeriale.

Metto a partito l'emendamento degli onorevoli Brunialti ed altri.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il secondo capoverso dell'articolo ministeriale.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 16, nel suo complesso.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ **CAPO VII. Della sanità marittima.** — Art. 17. In tutti gli scali di approdo del regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

“ Nei principali scali e nei lazzeretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

“ Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

“ Le infrazioni alle disposizioni di questo re-

golamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi. »

(È approvato).

“ CAPO VIII. *Dell'assistenza e vigilanza zoottrica.* — Art. 18. In ogni provincia la vigilanza zoottrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

“ Tale incarico potrà essere dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

“ Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale. »

Gli onorevoli Badaloni, Pantano e Ferrari Ettore hanno presentato su questo articolo 18 il seguente emendamento:

“ Art. 18. Ogni comune, capoluogo di circondario, od avente una popolazione superiore ai 20,000 abitanti, dovrà avere uno o più dottori veterinari: ogni altro comune dovrà avere un veterinario suo proprio o consorziale. »

Onorevole Badaloni, mantiene questo emendamento?

**Badaloni.** Se il voto della Camera non mi avesse or ora dimostrato che tutti gli emendamenti portati a questo disegno di legge sono irrevocabilmente condannati a morire, avrei detto che quest'emendamento era nato per aver fortuna. Poiché esso in origine rappresentava un articolo — il 15 — del disegno di legge ministeriale presentato alla discussione del Senato; alla Camera ebbe l'onore d'una difesa preventiva fatta con larghezza di concetti, con efficacia di parola, con rara competenza dall'onorevole Senise.

Al concetto che lo ispira non è nemmeno contraria la stessa Commissione; chè anzi a svolgerlo l'onorevole Panizza consacrò una mezza pagina della sua bella relazione. Oserei dire di più, che attraverso le righe di quella relazione, se non è illusione ottica (e nel caso me lo dirà il mio onorevole collega ed amico Panizza), mi sembra che traspaia il pensiero che la Commissione, nonostante le obiezioni d'indole economica e d'opportunità, per verità poco rilevanti, che si potrebbero muovere contro questa disposizione, non sarebbe stata aliena dal ripristinare l'articolo ministeriale, se non fosse stata trattenuta dal riguardo

doveroso di evitare un conflitto tra la Camera ed il Senato, che quell'articolo abrogò.

Tanto è ciò vero, che la Commissione, trovando da questo lato deficiente il presente disegno di legge, cercava di riparare alla mancanza palese con un emendamento portato all'articolo 20.

Si tratta di un emendamento che in apparenza è modestissimo, perchè si riduce alla sostituzione d'una parola, ma che in sostanza ha una portata tale, che uno dei giornali più autorevoli e più diffusi di medicina veterinaria diceva che esso segnava per i veterinari una giornata vinta.

Io non svolgerò il mio emendamento, perchè se dovessi farlo, non potrei che riassumere male le ragioni splendidamente dette dall'onorevole Senise, e non dovrei che darvi lettura di quella parte della relazione che riguarda questo argomento, ciò che ciascuno di voi ha già fatto o può fare.

Una cosa sola però voglio rilevare, ed è che, siccome quest'articolo esisteva nel primitivo disegno di legge, e ad esso si collegavano delle altre disposizioni, e non scevre d'importanza, che sono state mantenute, mentre l'articolo veniva abrogato, così avviene che oggi noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge disarmonico, che in alcuni articoli, come nel 19° e nel 55°, mantiene delle disposizioni che non si saprebbe praticamente come attuare, per mancanza di quel complesso d'istituzioni che è necessario all'applicazione della legge.

Se pertanto, o signori, questa specie di assenso preventivo, mi si lasci correre la frase, che a questo emendamento fu data da parte del Governo; della Commissione, degli uomini tecnici che siedono in questa Camera, dovesse esser pegno della sorte ad esso riservata, potrei confidare che gli fosse dato sfuggire alla strage degli innocenti suoi fratelli; ma poiché ormai l'illusione sarebbe vana, io mi limiterò a rivolgere l'emendamento in raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno, perchè nella compilazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge, voglia tener conto di queste nostre riflessioni e veda di far in modo che almeno il semplice emendamento della Commissione possa trovare efficace e pratica applicazione.

Ho detto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Panizza, relatore.** Io dissi ieri ampiamente le ragioni per le quali la Commissione ha rinunciato al suo lieve emendamento che consisteva nel sostituire la parola *dovrà* alla parola *potrà*;

e dissi anche che il Governo potrebbe ugualmente seguire a pari passo la coltura e i bisogni del paese, e dove la quantità del bestiame lo richieda, istituire una condotta veterinaria, anche senza che, nell'articolo, ci sia la parola *dovrà*. E dico questo perchè non so in che cosa poi il *dovrà* differisca praticamente dal *potrà*?

Perciò prego l'onorevole Badaloni di non insistere nel suo emendamento.

**Badaloni.** Ho già dichiarato che lo ritiro.

**Presidente.** Non insistendo l'onorevole Badaloni nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 18 così come è proposto.

Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 19. Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne;

“ Avvisa il prefetto della comparsa delle epizootie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene;

“ Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli. ”

(È approvato).

“ Art. 20. Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zoiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti su quest'articolo.

**Brunialti.** Mi limiterò ad una semplice dichiarazione. Il relatore diceva testè che la parola *dovrà*, dalla Commissione sostituita in quest'articolo, è identica alla parola *potrà*. Me lo perdoni l'onorevole relatore, il senso delle parole è così diverso che crederei offendere la Camera se ne spiegassi la diversità. Aggiungo solo che la sostituzione di una semplice parola veniva a risolvere, in gran parte, la questione delle condotte veterinarie come era stata proposta dall'onorevole Badaloni. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Badaloni, abbia anche il mio la stessa sorte.

**Presidente.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Brunialti pongo a partito l'articolo 20.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 21. Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospette di esserlo.

“ I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno. ”

(È approvato).

“ TITOLO II. *Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.* — Art. 22. È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

della medicina e chirurgia;  
della veterinaria;  
della farmacia;  
dell'ostetricia.

“ La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

“ Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

i droghieri;  
i profumieri;  
i colorari;  
i liquoristi;  
i confettieri;  
i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'Università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel regno, o per l'applicazione dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

“ Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento. ”

“ I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili con la pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

“ Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo di-



ploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani il quale propone:

“ Al quarto paragrafo sopprimere le parole “ e quelli che avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero esercitano la loro professione presso i soli stranieri. ”

**Torrighiani.** L'articolo 140 della legge 13 novembre 1859, al quale si riferisce l'articolo in discussione stabilisce quanto segue:

“ Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del regno, saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

“ Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea in alcune delle Università italiane od in una Università estera di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

“ Per le persone considerate all'articolo 69 potrà darsi dispensa anche dagli esami generali: questa concessione verrà fatta con decreto reale previo il parere del Consiglio superiore.

“ Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno esser ammessi ai relativi esami. ”

Disposizione simile a questa ed anche più severa esiste nelle legislazioni, credo, di tutti i paesi, eccettuata forse l'America; ma credo che anche in America abbiano adottato questo principio, che, cioè, un medico forestiero, laureato da una Università estera, non possa esercitare liberamente la professione in uno Stato, se non si sottopone a certe condizioni, se non dimostra di avere i requisiti necessari, se non dà un esame quando questi requisiti non sono trovati sufficienti per garantire la sua abilità nella professione a cui più da vicino è raccomandata la vita umana. Invece, oggi, coll'ultimo paragrafo di questo articolo 23, si fanno due eccezioni. Trovo giustissima la prima eccezione che dice:

“ Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali. ”

Perchè s'intende benissimo che se a me piace di chiamare a consulto uno specialista, io debbo essere padronissimo di farlo, ed egli non deve essere sottoposto affatto a codeste condizioni. Ma l'articolo poi segue e dice: “ e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri. ”

E qui io confesso che non capisco quello che assolutamente si vuol dire con questo articolo.

Prima di tutto non capisco come si potrà stabilire questa distinzione, e praticamente come si farà ad accertare che questi o quelli non sono sottoposti più alle condizioni della legge Casati non solo, ma nemmeno alle condizioni dell'età maggiore ed a quanto prescrive il primo paragrafo di quest'articolo, e quindi eserciteranno la loro professione semplicemente presso gli stranieri, io non so, ripeto, in che modo si potrà fare questo accertamento di fatto.

Si dice che, con questa disposizione, si è voluto usare un riguardo ai forestieri i quali hanno desiderio di essere curati dai loro connazionali; ma io faccio un caso. Arriva in Italia un inglese, va ad alloggiare in uno dei principali alberghi; gli avviene per uno sfortunato accidente di rompersi una gamba. All'albergo gli presentano un medico inglese, francese od americano; il forestiero che conosce poco bene la lingua italiana, è contentissimo di farsi curare da questo medico.

Ma questo inglese il quale ha diritto di sapere se lo Stato garantisce che questo medico è capace di guarirlo è invece scroccato da questo medico e viene a conoscere che esso non è che un veterinario venuto in Italia ad esercitare la sua professione, dove la poteva secondo questa legge esercitare, perchè non gli era stato richiesto di dimostrare la sua abilità, perchè l'Italia usa così largamente dell'ospitalità, fino a lasciare in mano di veterinari e di maniscalchi le gambe dei signori forestieri solo perchè sono forestieri.

D'altra parte perchè vorreste impedire ai cittadini italiani di farsi curare da medici stranieri?

Ed infatti questa è la conseguenza del paragrafo quarto: se io mi presento da un dentista americano, egli mi domanderà se sono italiano o forestiere, perchè se sono italiano, egli non potrà curarmi.

Ma, voi mi risponderete, che quando il medico sarà abile, ed avrà tutte le qualità richieste per esercitare la sua professione, si metterà in regola con le leggi in modo da poterla esercitare.

Vedete dunque che questa eccezione avrà per

effetto di aprire le porte, di dare il passaporto a tutti i ciarlatani, a tutti quelli che non hanno alcuna abilità.

Io non so se questo sia lo scopo per cui si debba proporre un'eccezione ad una legge perchè non è un articolo nuovo, è una eccezione quella che voi fate ad una legge la quale trova poi il suo riscontro in tutte le legislazioni degli altri paesi; ed io vi domando in ultimo a quali inconvenienti abbia dato luogo questa legge, a cui voi volete fare eccezione.

Che io mi sappia in Italia vi sono moltissimi medici stranieri; se qualche inconveniente è nato, è stato appunto quello opposto, cioè che la legge non era abbastanza severa per richiedere che questi medici avessero tutte le qualità necessarie per esercitare degnamente la loro professione; ma io non ho mai sentito dire che la legge esistente abbia ad essi impedito di poter esercitare liberamente la professione.

Cosicchè io insisto per la soppressione del 4º capoverso; la Commissione ed il Governo faranno poi quello che vorranno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Dovrei sollevare una questione affatto diversa da quella accennata dall'onorevole Torrigiani, una questione che si riferisce a molti altri articoli. La riassumerò in poche parole. Tutti sanno che la pena pecuniaria, secondo un canone fondamentale del diritto penale, deve essere determinata, deve cioè avere non solo un minimo ma anche un massimo; altrimenti questa pena pecuniaria indeterminata nel suo massimo diventa una vera confisca. Anzi la legislazione dei popoli più civili come il Codice olandese, la legge inglese ecc. stabiliscono soltanto il massimo, e non il minimo della pena. Ora, onorevoli colleghi in questa legge sanitaria, in molti articoli, è stabilito il minimo della pena ma non il massimo. Così, per esempio, l'articolo 26 dice: "La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100." E l'articolo 27: "Sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200, ecc. ecc."

Io capisco che queste pene non possono essere inferiori di tanto; ma domando quale è il massimo a cui queste pene potranno arrivare? Io sono sicuro che la Camera non accetterà anche su questo punto gli emendamenti come non accetta neanche i più importanti che la Commissione aveva proposto, ma se lo sappia, almeno, che non accettandosi questi nostri emendamenti in materia

penale fra altri benefici, regala ai medici e ai farmacisti la pena della confisca.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Il panico dell'onorevole Brunialti può essere facilmente dissipato.

È vero che l'articolo 23 dice che i contravventori saranno puniti con pena pecuniaria non minore di lire 100; ma ciò non significa che il massimo di questa pena sarà indefinito ed arbitrario, e potrà anche andare fino alla confisca. La pena pecuniaria, in qualche luogo delle nostre leggi è regolata e ne è stabilito il massimo, e questo luogo è appunto il Codice penale. È chiaro pertanto che se il minimo della pena pecuniaria si trova in questa legge, il suo massimo si deve cercare nel Codice penale.

Per quanto poi riguarda le altre osservazioni fatte dall'egregio collega Torrigiani, risponderà il nostro relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io realmente non propongo un emendamento, ma domando una spiegazione sullo stesso argomento di cui ha parlato l'onorevole Torrigiani.

Bisogna premettere che l'articolo 23 nel 2º capoverso dice:

"Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento."

Poi c'è il 3º capoverso in cui è comminata la pena ai contravventori; poi viene l'eccezione:

"Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri."

Io credo che la redazione di questo articolo crei molti equivoci. Spieghiamoli dunque. Onorevole ministro, un po' d'intelligenza tutti l'abbiamo; e d'interpretazioni di leggi me ne occupo io pure un poco.

Che cosa s'intende dicendo: *Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri?* Sono gli stranieri, o sono quelli di un altro comune? (*Eeh!*)

Questo *ech!* me l'aspettava da voi, come mi aspetto ora degli *ooh!* assai più grossi per le conseguenze! Voi eccettuate dal poter esercitare nel

comune i soli medici stranieri, che sono chiamati per un caso speciale, e quelli che hanno il diploma delle Università straniere, e che esercitano la professione tra stranieri di quel comune. E i nazionali? Un medico di Roma può esercitare a Civitavecchia o a Viterbo? (*Oh! oh!*) Occorre spiegarlo e togliere ogni dubbio, se no, onorevole Cardarelli, quel suo *oh!* diventa un *oh!* più grosso dell'*o* di Giotto. (*Si vide — Rumori*).

È così. Quando parliamo in italiano, sappiamoci spiegare.

Qui la legge dice: " Chi intende esercitare una di queste professioni, deve essere registrato nel comune nel quale esercita, e se non è registrato cade in contravvenzione. „ Poi si eccettuano gli stranieri.

Ma io dico: e i nazionali? Spiegatevi chiaro. A me basta una spiegazione. Ma per dare una spiegazione non occorrono nè *ih!* nè *oh!* Voi potete intendervi di medicina, ma nell'interpretazione delle leggi ne sappiamo più di voi.

Non dico altro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Panizza, relatore.** Faccio osservare all'onorevole Torrigiani ed all'onorevole Indelli, che tranne la sanzione penale, tutte le altre disposizioni di questo articolo esistevano già nelle leggi vigenti.

**Caldarelli.** Sono antiche.

**Indelli.** Saranno antiche, ma sono antiche anche le bestialità.

**Panizza, relatore.** Noi abbiamo creduto che l'Italia si trovi in una condizione differente dalle altre nazioni, e quindi abbiamo creduto di non esercitare un soverchio rigore. Come ha detto l'onorevole Torrigiani, noi abbiamo in Italia circa 150,000 forestieri all'anno. Per questa parte l'Italia si trova quasi nelle stesse condizioni della Svizzera. Quindi è opportuno fare qualche agevolazione. E noi medici siamo i primi a riconoscere che questo è legittimo.

Faccio poi notare, quantunque io stimi l'onorevole Indelli come un eminente giureconsulto, che non c'è niente di più chiaro di questo articolo. Anche adesso chi vuole esercitare la professione in un comune è obbligato a registrare il proprio diploma presso il municipio.

Ma questo non ha a che fare coi medici forestieri. S'intende che forestieri sono quelli che sono laureati, o che hanno un diploma di qualche Università o collegio di medicina all'estero.

Sono eccettuati dal presentare il diploma questi

medici forestieri che esercitassero con questo diploma presso gli stranieri.

Del resto, quando loro fosse richiesto, dovrebbero presentarlo alla autorità competente.

Io non riesco a comprendere dove sia l'oscurità.

**Indelli.** Chiedo di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Indelli.** L'oscurità consiste in questo.

Voi avete detto nel secondo comma: " Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato, in un comune, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento „ e non avete fatta nessun'altra eccezione.

Ora io, se fossi malato, (speriamo che stia sempre bene) chiamerei l'onorevole Cardarelli da Napoli, il quale Cardarelli non ha certo fatto registrare il suo diploma nè a Viterbo, nè a Civitavecchia... (*Rumori vivissimi*).

**Senise.** Ma questa è vecchia, onorevole Indelli... (*Rumori vivissimi*).

**Indelli.** Sarà vecchia, ma vi sono anche delle vecchie bestialità; e voi così le sanzionate, ma... (*Rumori vivissimi — Altra interruzione dell'onorevole Senise*).

**Indelli...** Questa è la spiegazione che domando, affinché le leggi sieno precise e senza equivoci.

Voi per chi fate eccezione?

Fate eccezione solamente per i medici e chirurghi forestieri; dei nazionali non avete parlato. Capisco che si intende, ma qui non ne parlate... (*Rumori*).

**Tommasi-Crudeli.** C'è la legge Casati! (*Nuovi rumori*).

**Indelli.** Ma che legge Casati! (*Rumori vivissimi — Ilarità*).

Ne avete fatto quel che avete voluto! (*Rumori — Ilarità — Interruzioni*).

E allora che bisogno c'è di fare questo articolo se avete la legge Casati? (*Rumori vivissimi*).

Intendiamoci bene, qui delle leggi molti parlano, ma pochi ne capiscono l'applicazione. (*Rumori vivissimi — Ilarità prolungata*).

Qui è questione di esecuzione di una legge.

Non ho altro a dire. (*Rumori prolungati*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

**Buonomo.** Qui si tratta di questo. Chi vuole esercitare una delle professioni di cui qui si parla ha bisogno di avere un'autorizzazione a norma delle leggi. È chiaro poi che l'esercente deve avere un documento da cui risulti l'autorizzazione all'esercizio. Quindi allorchè un me-

dico italiano va in un paese ad esercitare porta con sè il diploma universitario per mostrarlo ad ogni richiesta del comune. Però vi è una eccezione.

Se un cittadino chiama da fuori un medico, da cui vuole essere assistito, è naturale che ad esso non si domandi di giustificare chi sia, perchè non è esso che vuol venire ad esercitare la professione medica in Italia con una laurea estera, ma è un cittadino italiano che manda ad invitarlo per questo ufficio.

Il medico forestiero poi, il quale non abbia una laurea, un diploma in Italia, si può servire del diploma che egli porta da fuori.

È questa la vera eccezione che la legge stabilisce. Ebbene, signori, l'egregio relatore della Commissione vi ha detto una ragione pratica perchè la Commissione ha accettato volentieri l'eccezione portata dall'articolo della legge, che cioè sono molti i forestieri che vivono in Italia i quali preferiscono chiamare se tedeschi il medico dalla Germania, se inglesi dall'Inghilterra e via discorrendo. E siccome noi non abbiamo nessuno interesse di disgustare i forestieri che vengono ad abitare in Italia, noi acconsentiamo loro di servirsi dei medici loro.

Domando io, non è questo un governare con saviezza il non disgustare quelli i quali vengono a vivere con nostro vantaggio nel nostro paese?

Ed io vi dirò un'altra ragione, o signori. Oltre questa pratica ed economica, io ne adduco una di civiltà. È certamente un vincolo un po' discutibile la necessità di un diploma per fare il medico di colui il quale volesse esser curato da un *forestiero*. E certamente noi rispettiamo questo stato di cose lungamente tradizionale in mezzo a noi; ma io non so se tutti hanno l'interno convincimento che così debba essere e non altrimenti. Ora, quando un medico forestiero, un individuo di altra nazione, viene a dirvi: ecco un diploma conferito da una Università conosciuta, da una scuola medica conosciuta, domando io, noi che non siamo convintissimi che lo stato presente di cose debba essere necessariamente conservato, se cominciamo ad aprire un poco i cancelli a questo vivere più largo e più civile, riconoscendo che anche in altri paesi i diplomi si danno con la stessa regolarità con cui si danno in Italia, e ammettendo all'esercizio delle professioni colui il quale presenti il suo diploma documentato, non vi pare che faremo opera liberale e civile? Non vi pare che questi

divieti, queste dighe, che si frappongono fra un paese e l'altro, siano irrazionali ed ingiuste?

Se negli altri paesi esiste ancora questo rigismo poco civile, l'Italia dia a tutte le altre nazioni esempio di larghezza. Questo esempio, questa prova, noi la diamo con l'attuale disegno di legge. Con questa eccezione che noi facciamo sentiamo di essere antesignani di libertà.

In quanto all'ultima parte dell'eccezione, essa riguarda la mancanza di un diploma nazionale. Non basta che un forestiero venga qui ad esercitare la sua professione, deve presentare e documentare il suo diploma che egli ha ottenuto a Parigi o a Berlino, perchè egli deve esser conosciuto anche in Italia.

Io posso assicurare l'onorevole Torrigiani che per conto mio personale non tengo a questa limitazione. Se la veda il ministro se la crede necessaria, per conto mio personale, come ebbi a dire in seno della Commissione, a queste restrizioni ci tengo poco.

È una dichiarazione personale che io fo. Ma, pel resto, credo ottime l'articolo.

**Presidente.** Onorevole Torrigiani, mantiene il suo emendamento?

**Torrighiani.** Lo mantengo...

**Presidente.** Sta bene; allora verremo ai voti.

**Torrighiani.** Le risposte che mi sono state date non mi soddisfano.

Io credo che lo Stato debba pensare alla cura anche dei forestieri, da una parte: e dall'altra, credo che ai cittadini del regno debba esser lecito di servirsi di medici forestieri, quando lo credano opportuno. Quindi, mantengo il mio emendamento; la Camera farà quel che crede.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Torrigiani vorrebbe che nell'ultimo comma di questo articolo si sopprimessero le parole:

“ e quelli che avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero esercitano la loro professione presso i soli stranieri. ”

**Crispi, ministro dell'interno.** Si dovrebbe votare per divisione, onorevole presidente.

**Presidente.** La Commissione ed il Governo dichiarano di non accettare l'emendamento dell'onorevole Torrigiani.

Pongo a partito l'articolo fino a questa prima parte del quarto comma:

“ Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali. ”

(È approvato).

Pengo a partito la seconda parte:

“ e quelli che avendo diploma di qualche Università e scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri. »

(È approvata).

Pengo a partito l'articolo 23 nel suo complesso.

(È approvato).

“ Art. 24. Il consegimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'articolo 15.

“ I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100. »

(È approvato).

“ Art. 25. Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

“ Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa.

“ I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25. »

(È approvato).

“ Art. 26. Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

“ Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato, che vi dimori in permanenza.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100. »

Su quest'articolo c'è un emendamento dell'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Lo ritiro.

**Presidente.** Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 27. La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

“ I contravventori a questa disposizione saranno puniti con la pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dell'esercizio.

“ Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, virtù ed indicazioni terapeutiche speciali, non riconosciute dal Consiglio superiore predetto, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

“ Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere fino a 15 giorni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

**Fagioli.** Io ho bisogno di rivolgere una raccomandazione, circa a quest'articolo 27, all'onorevole ministro dell'interno, sperando che di questa raccomandazione si possa tener conto nella compilazione di quel regolamento che è già abbastanza gravido di carichi, ed a cui io mi attento di aggiungerne un altro.

La questione su cui richiamo l'attenzione del ministro è questa.

Al primo capoverso dell'articolo 27 si dice che “ la vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti. ” Questa è la fedele trascrizione dell'articolo 99 del regolamento sull'igiene pubblica del 1865. Fatalmente quell'articolo 99 del regolamento sulla pubblica igiene del 1865 aveva dato origine a gravissime questioni davanti ai tribunali, le quali non sono ancora completamente cessate, onde sarebbe stato certamente assai opportuno di toglierle di mezzo con una lieve modificazione di forma. Ma io non mi attento certo di proporre alla Camera una modificazione di forma all'articolo; credo però che con delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e del relatore della Commissione, o meglio ancora con una disposizione del regolamento che stabilisca le norme di applicazione di questo articolo 27, si possa togliere ogni argomento a questioni simili.

Si dice che la vendita e il commercio dei medicinali è proibito a tutti quelli che non sono farmacisti.

Ora praticamente si è fatta questa questione: chi ha il diploma di farmacista quand'anche non sia proprietario o direttore d'una farmacia è padronissimo di vendere in casa propria. (L'onorevole Crispi accenna di no).

L'onorevole presidente del Consiglio accennava di no; credo anch'io che debba essere così, e che quest'articolo debba interpretarsi come correlativo all'articolo 20 che lo procede, che cioè debba intendersi farmacista chi abbia non solo il regolare diploma, ma anche un locale nel quale possa esercitare la sua professione, come nell'altro articolo è prescritto.

Ma su questa questione vi fu incertezza di giudicati: per esempio, fu giudicato in precedenza che quell'articolo 99 non aveva vigore perchè era incostituzionale, e non poteva trovare valida applicazione; e si giungeva così a dar valore alle leggi locali mantenute in vigore dalla legge del 65 che ammetterebbero questo esercizio abusivo.

In altri luoghi invece accettando questa interpretazione, e conciliandola (come io diceva testè e come mi pare accennasse l'onorevole ministro) con questa disposizione che in luogo delle varie leggi locali conservate sinora in Italia, stabilisce una norma unica, venivano alla soluzione che non fosse nemmeno permesso ai farmacisti fuori della farmacia di vender prodotti farmaceutici.

Ad ogni modo non è questione che riguarda solo l'interesse professionale di questa classe; ma riguarda anche il pubblico, perchè, dal momento che sono stabilite (e giustamente) in questa legge molte discipline e norme per vegliare sull'esercizio della professione del farmacista e per garantire le somministrazioni dei medicinali che possono produrre effetti dannosi, così anche nell'interesse generale devono i farmacisti essere protetti, e si deve impedire che si faccia luogo ad una specie di vendita clandestina sottratta alla vigilanza del Governo, dalla quale possono derivare danni gravissimi. Io quindi spero e confido che l'onorevole ministro dell'interio vorrà esprimere quel parere che già col cenno del capo ha mostrato di aver accolto or ora, e vorrà pur provvedere affinchè nel regolamento che si compilerà anche questa questione trovi il suo luogo e la sua naturale soluzione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

**Armirotti.** Mi ero iscritto per fare brevi considerazioni su questo articolo e per chiuderle con una proposta. Ma per consenso quasi unanime onde non ritardare e forse compromettere questa legge, vedo che nessuno insiste sui propri emendamenti o sulle proprie proposte; mi limiterò quindi ad accennare solo la mia proposta e volerla in una raccomandazione per il famoso regolamento che si dovrà fare.

Si sono fatti nella dotta relazione del collega Panizza, ed hanno ripetuto tutti gli oratori, che hanno preso parte alla discussione generale, un mondo di elogi ai medici condotti.

Io mi unisco molto volentieri al coro generale, ma avrei preferito fosse rimasto nella legge che si discute l'articolo che riguardava o stabiliva le condotte farmaceutiche.

Ora con la mia semplice proposta tendo a riempire una lacuna, la quale è stata accennata da moltissimi competenti che hanno parlato in questa discussione ed a rimediare, in parte almeno, a quell'inconveniente molto serio che succede nei paesi di campagna, dove dominano e fanno stragi le febbri.

Si è parlato della quasi impossibilità di potere imporre a tutti i comuni l'obbligo di una farmacia, perchè si dice che, oberati come sono nei loro bilanci, non potrebbero sostenerne la spesa; si è detto anche dall'onorevole presidente della Commissione che non si troverebbe nemmeno il numero dei farmacisti per esercitare questa funzione in tutti i comuni d'Italia e si è aggiunto che sarebbe impossibile che si trovassero coloro che andrebbero ad occupare una farmacia in un paese dove non avrebbero da spedire tante ricette per 100 lire all'anno, e dove per ciò non troverebbero da vivere.

Tutte queste considerazioni mi pare debbano far pensare al legislatore che c'è bisogno urgente di provvedere, affinchè chi ne ha bisogno possa avere i medicinali.

Ma c'è anche un'altra ragione che mi muove a dire queste brevi e disadorne parole. Molte volte dal momento che non si è ammesso il principio delle condotte farmaceutiche nei comuni, molte volte gli ammalati non sono al caso di potersi provvedere i medicinali ordinati dal medico. Qualche comune provvede in questi casi con l'aiuto di qualche centinaio di lire che dà il municipio, la congregazione di carità, o qualche operapia. Ma io potrei raccontare dei fatti riferitimi da gente degna di tutta fede, i quali provano come in questi comuni succedono effettivamente degli inconvenienti così gravi e così seri, che valgono a provare come con le poche centinaia di lire concesse a quei farmacisti non si cura davvero nè si tutela la salute pubblica, e ciò malgrado la filantropia e la buona intenzione dei donatori.

Giacchè qualche volta il farmacista, povero anch'egli, è costretto a dare un surrogato qualunque, un decotto amaro qualsiasi, quando il medico ha ordinato il chinino od un vero e proprio decotto di china.

Ed a questo proposito io potrei ricordare anche qualche aneddoto raccontatomi da medici nostri colleghi e qui presenti, aneddoti che disgraziatamente costarono la vita a dei poveri lavoratori, a dei poveri padri di famiglia. Mi si dirà certo che non è in nostra facoltà di rimediare a tutto, e lo so, rimediamo a quel tanto che ci è possibile, ed avremo fatto atto di giustizia e di umanità. L'articolo 27 dice:

“ La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti. ”

Mi pare che approvandolo si venga a peggiorare la situazione attuale ed a mettere il povero diavolo in maggiore imbarazzo di quello in cui si trova oggi, oggi che molti medicinali non composti, ma semplici, sono anche venduti da droghieri e da altri esercenti non farmacisti.

Io conosco, e ne conosciamo tutti, dei comuni dove per andare a comprare una medicina bisogna fare molte ore e molte miglia di cammino. Perciò io sarei per suggerire un'idea che, se fosse presa in benevola considerazione, rimedierebbe almeno in parte a qualche grave guaio. Per esempio, il chinino, che costa molto caro sì, ma che i farmacisti vendono quattro o cinque volte più del vero valore, mi pare che si potrebbe concedere alle associazioni di mutuo soccorso fra i contadini ed alle associazioni cooperative nei paesi di campagna, di comprarlo nei primari stabilimenti farmaceutici, e di venderlo e distribuirlo ai loro soci, dietro l'ordinazione e la garanzia del medico.

Io parlo di un rimedio, ed accenno al solo chinino, ma vi sono degli altri medicinali dei quali con le dovute precauzioni e garanzie si potrebbe permettere lo spaccio a queste associazioni le quali hanno un medico speciale; e specialmente ora che la legge vuole vi sia un medico condotto in tutti i comuni, perchè anche quando le associazioni non abbiano il loro medico potrebbe servire a loro garanzia.

Per queste ragioni mi pare che si dovrebbe permettere che in questi comuni le associazioni di mutuo soccorso, e società cooperative potessero comprare il chinino ed altri rimedi che non saprei qui indicare, e si permettesse loro di venderli o distribuirli ai soci.

Intanto si farebbe doppio bene: il primo ed il più importante che i malati sarebbero sicuri di essere curati secondo le ordinazioni mediche, perchè queste associazioni non darebbero che ciò che è veramente prescritto dal medico, mentre

ora succede che il povero farmacista tante volte, anche con tutta coscienza, non può darlo; e ne va di mezzo la salute e la vita del povero!

In secondo luogo le società darebbero per pochi centesimi quei rimedi che il farmacista non può vendere che per qualche lira.

Io ripeto non faccio una proposta formale. Però chiudo dicendo: Due giorni sono — mentre durava la discussione generale — ho sentito in un gruppo di deputati, da una illustrazione medica che siede in questa Camera, lodare questa legge che deve portare grandi benefici al paese, ma ad un patto — diceva l'illustre nostro collega — che cioè il regolamento che deve accompagnarla in certi punti li violi! — Io non aveva mai saputo prima d'ora, che i regolamenti fossero fatti per violare le leggi, ma dato che questo sia, raccomandando al ministro di violarla anche un poco in favore della mia proposta. (*ilarità*).

**Presidente.** L'onorevole Badini ha presentato un emendamento, ma debbo fargli osservare che il suo emendamento non essendo sottoscritto da dieci deputati non può essere svolto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

**Buonomo.** L'onorevole Fagioli desidera che non basti il diploma di farmacista per poter vendere i medicinali al pubblico, ma che occorra anche che abbia la farmacia.

Mi pare che questo sia non un desiderio, ma un bisogno reale, perchè tutte le cose vadano con regolarità

Se mai il regolamento che seguirà questa legge potrà chiarire meglio questo punto, affinchè non nascano quelle questioni a cui ha accennato l'onorevole Fagioli, anch'io in nome della Commissione prego l'onorevole ministro di tenerne conto. In quanto alla proposta che consigliava l'onorevole Armirotti, la Commissione non può accoglierla perchè non basta il desiderio di fare del bene ad una classe della società, ma bisogna farlo in modo da non rompere l'armonia di tutti gli altri interessi legittimi della società, e quando voi mi create l'istituzione dei farmacisti, voi date loro certi diritti imprescrittibili. Venendo a parlare praticamente, dirò che il farmacista (ad eccezione di alcuni nelle grandi città che vivono vita agiata ed anche arricchiscono) in generale esercita una professione povera, molto povera. I farmacisti di tutto il paese in generale, non arrivano a vivere con la loro professione.

Si ha un bel dire: che il farmacista compra a chilogrammi per una lira, e poi vende in minutissime quantità facendo pagare molto; ma andate

a vedere la sera nel suo tiratoio, e non ci trovate neanche la lira, come incasso della giornata.

Ora, signori, la volete o non la volete l'istituzione della farmacia? Se non la volete, sciogliete allora tutti questi vincoli, e non perdetevi il tempo su questa questione; se poi la volete, garantitene gli interessi legittimi.

In questo articolo è detto:

“ Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, ecc. ”

Questo è giusto, perchè in generale si è molto creduli in quel che sta scritto nell'etichetta, e non è facile per il pubblico il verificare. Quando il pubblico, per esempio, vede scritto sull'etichetta di uno specifico, che non c'è mercurio, o non so che altro farmaco di cui avrebbe ragione di temere l'uso, gli riesce assai difficile il verificarlo. E poi in generale si crede facilmente all'etichetta di un farmaco, quando si ha bisogno di usarne per qualche infermità; e voi che avete garantito l'esattezza della spedizione delle ricette per parte del farmacista, col diploma; fate bene a sanzionare con legge, che non sia permesso che dentro quella bottiglia si dica esserci quello che non c'è, o si affermi che non ci sia quello che c'è.

L'articolo dice ancora:

“ Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, ecc. ”

Questo no, onorevole ministro. Il dire a torto che un farmaco guarisce la tale o tale altra malattia non può essere cosa soggetta a pena.

Perchè volete voi farvi giudice di un giudizio che un medico o un farmacista porta sopra le virtù terapeutiche di un rimedio? Perchè non ha l'approvazione del Consiglio superiore? Ma neppure il Consiglio superiore può avere questa facoltà di sanzionare la virtù terapeutica di questo o quell'altro rimedio.

Io quindi vedrei molto volentieri, se la legge dovesse essere in qualche parte modificata, che fosse cancellata questa disposizione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Devo fare una semplice dichiarazione. Il primo comma di questo articolo è espresso in

una forma, la quale, come ha egregiamente mostrato il collega Fagioli, da 30 anni dà luogo a continue gravissime, dispendiose liti innanzi ai tribunali.

Con un semplice emendamento la Camera potrebbe evitare queste liti che costano denaro e perdita di tempo ai cittadini.

Deploro che per risparmiare un altro emendamento si lasci, di deliberato proposito, una sorgente di litigi e spero anzi che l'onorevole mio amico Fagioli ne sarà contento, perchè gli avvocati avranno tanto più da fare: *tradidit disputationibus eorum.*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti.

**Cerruti.** L'onorevole Armirotti accennò ad una questione che si è agitata sovente innanzi all'autorità giudiziaria, ma che ad avviso mio non è tale da dar luogo ad incertezze. A me sembra che convenga cogliere questa occasione, per avere un'autorevole dichiarazione. L'onorevole Armirotti desidera che sia data facoltà alle Società cooperative di provvedere il chinino per distribuirlo ai soci. Vi sono autorità giudiziarie le quali credono, ed hanno deciso, che quest'atto non sia lecito; ma io credo che le parole dell'articolo non contradicano a questa facoltà.

L'articolo 27 dichiara: “ La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed a scopo curativo non sono permessi che ai farmacisti. ”

Dunque ciò che è vietato da quest'articolo è la vendita ed il commercio dei medicinali.

Ma quando una società cooperativa, provvede il chinino per i suoi soci da un farmacista, essa fa atto evidentemente lecito. E lo fa in nome dei soci, i quali dal momento stesso che i medicinali sono acquistati ne diventano i proprietari.

Quando poi ciascun socio ricorre al magazzino cooperativo e ritira, secondo il bisogno, una quantità di chinino, egli non compera più, perchè il chinino è già stato comprato da tutta la Società della quale fa parte; egli non dà luogo ad una operazione commerciale, perchè non fa che ritirare quella quantità di chinino che è stato provveduto anche per lui, e da lui, per mezzo degli amministratori della Società, e con denaro anche suo.

Rimane dunque escluso in questo atto ogni concetto di vendita e di commercio perchè vendita e commercio non esistono, se non quando ci sia trasmissione di proprietà, da uno ad altro, a scopo di lucro.

Mancando questa trasmissione di proprietà, non si ha più vendita, nè commercio e quindi è lecito alla società cooperativa di provvedere il chinino



in certe dosi, ed è lecito a coloro che della società fanno parte di ritirarne quanto ne occorre loro, perchè il chinino è stato acquistato da loro, e con denaro loro.

Mi pare che ragionando altrimenti si snaturi addirittura ogni concetto giuridico di vendita e di commercio; e si arrivi a conseguenze affatto inammissibili.

Cotesta è una questione che, messa bene, è semplice, e la cui risoluzione riesce, a mio credere, chiarissima.

Quando due persone stabiliscono di provvedersi di una quantità di vino e poi se lo dividono è impossibile dire che esse facciano fra loro commercio e vendita di vino.

**Buonomo.** (*Presidente della Commissione*). Invece del vino portate l'esempio del tabacco.

**Cerruti.** Portiamo pure l'esempio del tabacco.

Quando due persone comprano tabacco e se lo dividono non vendono tabacco l'uno all'altro, perchè la vendita non esiste, senza trasmissione di proprietà mediante un certo prezzo, e tra esse non avviene trasmissione, ma riparto di ciò che è già di loro appartenenza. La qual cosa è tanto vera che la perdita ricade a danno del proprietario e anche prima del riparto il tabacco si perderebbe a danno loro. Lo stesso avviene nel caso di Società cooperativa, la quale abbia comperato chinino. Se ne avviene la perdita, su chi ricade il danno? Sulla Società; sui soci. Ma perchè? Appunto perchè sono essi i padroni del chinino. E si sa che *rei perit domino*.

Con quale ragione adunque si può egli sostenere che avviene vendita e commercio di chinino, quando ogni socio ritira dalla sede sociale quella quantità di chinino che gli appartiene ed ha fatta comperare per sopperire ai propri bisogni? Non accade forse ciò che in una famiglia avviene, quando dal chinino provveduto dal capo di casa ciascun membro, caduto ammalato, se ne serve? Oh! che allora costui diventa proprietario di ciò che prima non aveva? No, assolutamente. Perchè quando più persone riunite in società acquistano una cosa per ripartirsela fra loro, in ragione del bisogno, è impossibile parlare di vendita fra loro.

Quando non conoscendo ancora al momento dell'acquisto se e quando ciascuno di loro avrà bisogno di vino o di chinino, esse cominciano a stabilire che la merce sarà comprata con denaro ed a rischio comune, e che ciascuno secondo i bisogni possa poi ritirarne versando il prezzo che è stato pagato, quella di esse che ritira non compra perchè la merce già appartenente a

tutti i soci ed anche a lui, e già era stata pagata con denaro comune; e non si fa altro che ripartire questa merce non secondo un calcolo stabilito prima, ma in ragione del bisogno che si viene presentando. Mi è sempre sembrata la cosa molto chiara; e credo che la questione delle società cooperative sull'obbligo di pagare il dazio di consumo dipenda da una falsa interpretazione giuridica dell'articolo 5 della legge 1870 ed al non aver esaminato che alloraquando una Società cooperativa distribuisce fra i soci quello che è stato già comperato per loro, da loro, a rischio e pericolo e vantaggio comune faccia vendita o commercio. Non fa nè una cosa nè l'altra, perchè se al momento che un socio ritira una merce determinata la paga, egli non fa che reintegrare la Società di quel danaro che è stato anticipato per conto suo, ma siccome ritira una certa parte di merce già sua non avviene vendita.

Perciò io credo che una dichiarazione dell'onorevole ministro, dia sanzione a questo concetto, perchè allora lo scopo che si proponeva molto giustamente e con un intendimento umanitario l'onorevole Armirotti sarebbe raggiunto, e non vedremmo ripetersi più quelle discussioni che avvengono sovente nei tribunali su questa questione. Qualora il Governo approvi questo concetto non ci sarebbe necessità d'introdurre veruna modificazione all'articolo 27, il quale vieta il commercio e la vendita, ma la distribuzione che si faccia da una Società cooperativa ai soci, di merce comperata da loro, e la quale già appartiene ad essi indivisa non è e non può considerarsi come vendita.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi,** *ministro dell'interno.* Questa legge disciplina in nove articoli la vendita dei farmaci. Non si può stabilire una farmacia se non si è avvisato 15 giorni prima il prefetto. Essa deve esser diretta da un farmacista approvato e laureato. I farmaci sono scritti in una farmacopea la quale, sull'avviso del Consiglio sanitario centrale, è vista ed approvata dal ministro dell'interno. Di questa farmacopea dovrà tenersi una copia in ogni farmacia. Le farmacie sono soggette ad ispezioni affinché si sia sicuri che coloro che le esercitano non possano commettere delitti. Ora tutto questo vi prova che, non solo ci vuole la farmacia e la pubblicità nella vendita dei farmaci, ma anche che colui che esercita la farmacia debba esser regolarmente approvato.

Se per l'articolo 99 del regolamento in vigore sono surte delle difficoltà, ciò è stato principal-

mente perchè si trattava di un regolamento, e non di una legge; e oggi si fa una legge. Aggiungo che, se vi è materia che debba esser disciplinata nel regolamento, è questa appunto.

Del resto, nella legge medesima, se i miei colleghi hanno avuto la pazienza di leggere tutti gli articoli ai quali io mi sono riferito, nella legge medesima, si dice che un regolamento deve esser fatto, onde meglio esplicitare e far meglio eseguire la legge medesima.

Dopo ciò, non resta se non la questione delle cooperative.

La questione delle cooperative non si può sciogliere così facilmente come ha detto l'onorevole Cerruti, e come desidererebbe l'onorevole Armirotti. Certo che qui non si proibisce se non la vendita dei farmaci, e non mai la distribuzione che possa esser fatta da coloro che posseggono qualche farmaco; ma non si può dare libertà piena, imperocchè non si vogliono far penetrare abusi che facilmente potrebbero riuscire nocivi alla pubblica salute.

Dopo ciò, lasciate gli articoli come sono. Non vi è altro da aggiungere, perchè quanto vi ho detto è regolarmente stabilito. Qualunque discussione che si possa fare non conduce ad alcun risultato pratico, e mi pare che siamo in un momento in cui ogni indugio non giovi, nè a voi nè alla legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

**Franchetti** Vi rinunzio. Voleva esprimere all'incirca il concetto che ha espresso l'onorevole ministro.

La questione della vendita di medicinali va considerata al punto di vista del diritto pubblico, di polizia, non del diritto privato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

**Armirotti.** Io avevo domandato che si interpretasse quel regolamento nel senso accennato ora dall'onorevole ministro dell'interno, ed in quello detto dall'onorevole Cerruti.

Per me basta che le associazioni operaie e cooperative, che hanno un medico, e specialmente nelle campagne, dove c'è maggior bisogno e maggior miseria, abbiano la facoltà di provvedersi di chinino vero e distribuirlo ai loro soci, i quali ora prendono dai farmacisti dei surrogati che fanno male, o gli lasciano morire di febbre!...

Se questa mia raccomandazione viene accettata in questo senso, come disse benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, trattandosi di distribuzione e non di vera vendita, io sono soddisfatto,

perchè credo che si farà opera altamente umanitaria.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 27.

(È approvato).

*Voci.* A domani!

**Presidente.** " Art. 28. Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

" Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

" La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di lire 10.

" La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di lire 20. "

(È approvato).

" Art. 29. Sono puniti con la pena pecuniaria sino a lire 100 e con la sospensione dall'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi; con pena pecuniaria estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità a quantità alle mediche ordinazioni. "

(È approvato).

" Art. 30. Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

" I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll'indicazione specifica che sono veleni. "

(È approvato).

" Art. 31. I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

" Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi, o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro la ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

“ I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100. ”

(È approvato).

“ Art. 32. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognano per l'esercizio della loro arte o professione.

“ In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

“ La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a lire 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a tre mesi. ”

(È approvato).

“ Art. 33. Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

“ I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvisate ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute. ”

(È approvato).

“ Art. 34. Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà dare preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro istituto del Regno.

“ La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma. ”

(È approvato).

“ Art. 35. Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

“ Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

“ I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500. ”

**Trompeo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Trompeo.** Una parola sola.

Questo articolo ha sollevato dei dubbi in alcuni proprietari degli stabilimenti nell'articolo medesimo indicati.

L'articolo dice: “ Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici, ecc. ” Ora, questa parola *mantenere* ha fatto dubitare se i proprietari e gli attuali esercenti di stabilimenti, che già da tempo funzionano e che sono legalmente istituiti, debbano sottostare alle prescrizioni che in questo articolo son determinate: cioè che debbano ottenere l'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Io ritengo che la legge non possa avere effetti retroattivi, e pregiudicare diritti acquisiti. In ogni modo sarei grato all'onorevole ministro, se, con una sola parola, togliesse il dubbio che è stato sollevato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Poche parole in risposta all'onorevole Trompeo.

Egli deve guardare che qui è prescritto che nessuno può *aprire e mantenere*; è una particella congiuntiva, non disgiuntiva; se avesse detto *aprire o mantenere*, allora il suo dubbio sarebbe stato fondato.

Questa legge non ha effetti retroattivi. Forse bisognerà disciplinare anche tutti questi istituti che sono aperti, onde le cose vadano in regola, ma non è necessario che i proprietari dei medesimi facciano una nuova domanda per ottenere il permesso di continuarne l'esercizio.

**Trompeo.** Sono sodisfattissimo della risposta.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 35.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Questa discussione continuerà domani.

## Comunicansi due domande di interpellanza.

**Presidente.** Comunico alla Camera due domande d'interpellanza rivolte all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

La prima è così concepita:

“ I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno all'insufficienza dei carri ferroviarii sugli scali del porto di Genova.

“ Gagliardo, Randaccio, Armirotti, Bertollo, Pellegrini. „

L'altra è la seguente:

“ Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo intorno alle comunicazioni ferroviarie tra le Puglie e la città di Roma.

“ Balenzano. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare queste due domande d'interpellanza al suo collega il ministro dei lavori pubblici.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Farò conoscere al mio collega queste due domande, ed egli verrà a dire alla Camera se e quando intenda rispondere.

**Presidente.** La Camera sa che ieri fu deliberato di tenere domani una seduta mattutina all'oggetto di discutere il disegno di legge sulla sicurezza pubblica, che ritorna dal Senato.

Ora io proporrei che per la stessa seduta mattutina si mettesse dopo nell'ordine del giorno il disegno di legge relativo all'istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma, progetto approvato già dalla Camera, e che ritorna dal Senato.

Quindi metterei l'altro disegno di legge per l'autorizzazione alla provincia di Cagliari ed altre di eccedere il limite della sovraimposta. (*Sì! sì!*).

Resta quindi così stabilito.

Domani mattina alle 10 seduta con quest'ordine del giorno che ho indicato.

Nel pomeriggio, alle due, seguito della discussione sul disegno di legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

La seduta termina alle 6,55.

## Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

1. Discussione del disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

2. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (5) (*Modificato dal Senato*).

3. Autorizzazione alle provincie di Cagliari, Lucca, Massa-Carrara e Treviso, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 la media del triennio 1884-85-86. (198)

Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

3. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

4. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

5. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

6. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

7. Approvazioni di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

8. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

9. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

10. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

11. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

12. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

13. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per servizio del regio esercito. (166)

14. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163) (*Modificato dal Senato*).

15. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)

16. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda. (119)

17. Autorizzazione di spesa straordinaria per l'impianto di una stazione sanitaria nel porto di Genova. (199)

18. Provvedimenti finanziari. (223)

19. Conversione in legge dei regi decreti 6 agosto e 18 agosto 1888, con cui si approvano le

convenzioni per servizi di navigazione fra Brindisi e Patrasso, e fra Genova e Batavia. (195-196)

20. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89.

---

Cav. EMILIO PIOVANELLI

*Per il Capo dell' Ufficio di revisione.*

---

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)

---

